



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 779

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica deliberazione della Giunta provinciale nr. 1593 del 21 settembre 2015, modificata con deliberazione della Giunta provinciale nr. 1793 del 14 ottobre 2016, avente come oggetto "Attivazione delle Misure 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), 11 (Agricoltura biologica) e 13 (Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici) del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo di programmazione 2014-2020 e approvazione delle relative modalità attuative ed integrative."

Il giorno **19 Maggio 2017** ad ore **09:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

MICHELE DALLAPICCOLA

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio prevede il sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Con Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sono stabilite le norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

Il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 ha integrato il Regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

Con il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 sono state integrate talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo ed introdotte disposizioni transitorie.

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 prevede le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Con il Regolamento (UE) 669/2016 della Commissione del 28 aprile 2016 è stato modificato il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto.

Con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, vengono stabilite le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 prevede le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.

Con il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sono stabilite alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica, tra l'altro, il Regolamento UE n. 1306/2013 per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 682 di data 5 maggio 2017 sono state approvate le Disposizioni di attuazione dei tre decreti del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 180 del 23 gennaio 2015, n. 3536 dell'8 febbraio 2016 e n. 2490 del 25 gennaio 2017, relativi alla "disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" per le Misure 10, 11 e 13 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento, limitatamente alla disciplina attuativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici.

Con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5377 del 3 agosto 2015 e con deliberazione dalla Giunta provinciale n. 1487 di data 31 agosto 2015 è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 Versione 1.3 (di seguito, PSR) della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi del Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS).

Tra le misure contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, di competenza del Servizio Agricoltura come definito al Capitolo 15 “Modalità di attuazione del Programma”, sono presenti tra l’altro:

- la Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali
- la Misura 11 Agricoltura biologica
- la Misura 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1593 del 21 settembre 2015 sono state attivate le misure 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), 11 (Agricoltura biologica) e 13 (Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici) del PSR 2014-2020 ed approvato il piano finanziario tenuto conto di quanto previsto al capitolo 10 del PSR e del capitolo 19 del medesimo PSR per la parte dei trascinamenti.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1793 del 14 ottobre 2016 è stata modificato il paragrafo 1.4. “modalità di calcolo del Rapporto UBA/HA” anticipando le date di riferimento per il calcolo della consistenza zootecnica media aziendale al fine di completare i controlli amministrativi e poter procedere al pagamento degli anticipi.

La deliberazione del C.I.P.E. di data 28 gennaio 2015 definisce la ripartizione tra Regioni e Province Autonome degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 e definisce i criteri di cofinanziamento per gli interventi del FEASR.

Preso atto che rispetto ai precedenti periodi di programmazione il PSR 2014-2020 prevede anche per le “Misure connesse alla superficie e agli animali” (Misure 10, 11 e 13) il cofinanziamento da parte della Provincia Autonoma di Trento (17,106%) oltre che del FEASR (42,980%) e dello Stato Italiano (39,914%).

Con decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2017) 777 final del 6 febbraio 2017 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 382 del 13 marzo 2017 è stata approvata la versione 2.1.del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento prevedendo tra l’altro una compensazione finanziaria fra l’Operazione 10.1.1. e le Operazioni 10.1.3. e 10.1.4. ed un trasferimento di risorse dalle Operazioni 10.1.1. e 10.1.2. alla Misura 11.

Considerato che è necessario adeguare le modalità attuative alle modifiche finanziarie apportate alle Misure 10 e 11 e aggiornate nella versione 2.1 del PSR 2014-2020, oltre alla rilevazione dei pagamenti in trascinamento effettivi che si differenziano da quelli previsionali riportati nel Capitolo 19 del Programma.

La spesa pubblica totale per le due Misure 10 e 11 viene modificata come indicato nella tabella seguente:

OPERAZIONE	PSR Vers.1.3.	PSR Vers.2.1.
10.1.1.	25.000.000,00	22.077.000,00
10.1.2.	23.000.000,00	20.476.000,00
10.1.3.	3.000.000,00	3.950.000,00
10.1.4.	300.000,00	415.000,00
Totale 10	51.300.000,00	46.918.000,00
Totale 11	2.700.000,00	7.082.000,00
Totale Misura 10 e Misura 11	54.000.000,00	54.000.000,00

Il Piano Finanziario complessivo per la Programmazione 2014-2020 è il seguente:

Tabella A:

TOTALE PROGRAMMAZIONE 2014/2020 CAPITOLO 10 – PIANO FINANZIARIO Versione 2.1 PSR 2014-2020				
Misure	Spesa pubblica	quota UE (42,980%)	quota Stato (39,914%)	quota PAT (17,106%)
10.1.1	22.077.000,00	9.488.694,60	8.811.813,78	3.776.491,62
10.1.2	20.476.000,00	8.800.584,80	8.172.790,64	3.502.624,56
10.1.3	3.950.000,00	1.697.710,00	1.576.603,00	675.687,00
10.1.4	415.000,00	178.367,00	165.643,10	70.989,90
Totale 10	46.918.000,00	20.165.356,40	18.726.850,52	8.025.793,08
11	7.082.000,00	3.043.843,60	2.826.709,48	1.211.446,92
13	73.214.451,00	31.467.571,04	29.222.815,97	12.524.063,99
Totale misure 10 11 e 13	127.214.451,00	54.676.771,04	50.776.375,97	21.761.303,99

Tenuto conto che le tre misure sono state oggetto di pagamenti transitori dalla vecchia programmazione 2007-2013 ai sensi del Regolamento n. 1310/2013, per gli importi indicati nella Tabella C, in misura minore dai trascinamenti previsti al capitolo 19 del PSR “Disposizioni transitorie” indicati nella Tabella B con una parte di risorse non utilizzate indicate nella Tabella D.

Tabella B:

ANNUALITA' 2014 - TRASCINAMENTI previsti al CAPITOLO 19				
Misure	Spesa pubblica	quota UE (42,980%)	quota Stato (39,914%)	quota PAT (17,106%)
10	4.413.999,53	1.897.137,00	1.761.803,77	755.058,76
11	586.000,47	251.863,00	233.896,23	100.241,24
13	11.800.000,00	5.071.640,00	4.709.852,00	2.018.508,00
Totale misure 10 11 e 13	16.800.000,00	7.220.640,00	6.705.552,00	2.873.808,00

Tabella C:

ANNUALITA' 2014 - TRASCINAMENTI COMPLESSIVAMENTE PAGATI E DETERMINATI NELL'IMPORTO				
Misure	Spesa pubblica	quota UE (42,980%)	quota Stato (39,914%)	quota PAT (17,106%)
10.1.1	42.073,58	18.083,23	16.793,25	7.197,10
10.1.2	2.477.321,26	1.064.752,75	988.797,96	423.770,55
10.1.3	476.656,30	204.866,84	190.252,75	81.536,71
10.1.4	52.725,88	22.661,62	21.045,00	9.019,26
Totale 10	3.048.777,02	1.310.364,44	1.216.888,96	521.523,62
11	362.318,52	155.724,52	144.615,81	61.978,19
13	11.428.683,96	4.912.048,25	4.561.642,27	1.954.993,44
Totale misure 10 11 e 13	14.839.779,50	6.378.137,21	5.923.147,04	2.538.495,25

Considerato che tutte le domande di premio annualità 2014 sono state evase e che gli importi spesi sono quelli indicati nella tabella C mentre le risorse non spese dei Trascinamenti Capitolo 19 del PSR 2014-2020 sono evidenziati nella tabella D sotto riportata.

Tabella D:

ANNUALITA' 2014 - TRASCINAMENTI - RISORSE NON SPESE				
Misure	Spesa pubblica	Quota UE – FEASR	quota Stato	quota PAT
10	1.365.222,51	586.772,56	544.914,81	233.535,14
11	223.681,95	96.138,48	89.280,42	38.263,05
13	371.316,04	159.591,75	148.209,73	63.514,56
Totale misure 10 11 e 13	1.960.220,50	842.502,79	782.404,96	335.312,75

Le risorse disponibili per le misure 10, 11 e 13, dopo il pagamento dei trascinamenti di cui alla Tabella C sono ripartite come indicato di seguito.

MISURA 10

Le economie complessive dei trascinamenti della misura 10 (pari a Euro 1.365.222,51 spesa pubblica) ritornano disponibili per finanziare tutte le domande relative alla campagna 2015 senza la necessità di effettuare tagli lineari ed in parte per finanziare anche le domande per le annualità dal 2016 al 2020.

L'importo necessario per liquidare tutte le domande annualità 2015 suddivise per Operazione è pari a:

Tabella E:

MISURA 10 ANNUALITA' 2015 - RISORSE NECESSARIE				
Misure	Spesa pubblica	quota UE (42,980%)	quota Stato (39,914%)	quota PAT (17,106%)
10.1.1	3.756.203,00	1.614.416,05	1.499.250,87	642.536,08
10.1.2	2.998.668,00	1.288.827,51	1.196.888,34	512.952,15
10.1.3	576.681,00	247.857,49	230.176,46	98.647,05
10.1.4	59.910,00	25.749,32	23.912,48	10.248,20
Totale misure 10	7.391.462,00	3.176.850,37	2.950.228,15	1.264.383,48

Le risorse a disposizione per le annualità dal 2016 al 2020 sono state calcolate togliendo alla spesa pubblica totale assegnata dalla versione 2.1. del PSR i trascinamenti complessivamente pagati e le risorse necessarie per l'annualità 2015 come riporta la tabella F qui di seguito:

Tabella F:

MISURA 10 RISORSE A DISPOSIZIONE COMPLESSIVAMENTE PER LE ANNUALITA' 2016-2017-2018-2019-2020							
Operazioni	Spesa pubblica totale PSR 2.1.	Trascinamenti complessivamente pagati	Risorse necessarie Annualità 2015	Spesa pubblica a disposizione per le annualità dal 2016 al 2020	quota UE – FEASR (42,980%)	quota Stato (39,914%)	quota PAT (17,106%)
10.1.1	22.077.000,00	42.073,58	3.756.203,00	18.278.723,42	7.856.195,32	7.295.769,67	3.126.758,43
10.1.2	20.476.000,00	2.477.321,26	2.998.668,00	15.000.010,74	6.447.004,61	5.987.104,29	2.565.901,84
10.1.3	3.950.000,00	476.656,30	576.681,00	2.896.662,70	1.244.985,63	1.156.173,95	495.503,12
10.1.4	415.000,00	52.725,88	59.910,00	302.364,12	129.956,10	120.685,61	51.722,41
Totale misura 10	46.918.000,00	3.048.777,02	7.391.462,00	36.477.760,98	15.678.141,66	14.559.733,52	6.239.885,80

A seguito dei pagamenti effettuati per annualità, le eventuali risorse non utilizzate rispetto alle risorse a disposizione su ciascuna Operazione della Misura 10 transitano sugli anni successivi.

Laddove le risorse finanziarie per singola annualità e riferite a ciascuna Operazione non risultassero sufficienti a soddisfare tutte le domande di premio ammesse dal 2016 al 2020, l'importo destinato al finanziamento degli interventi verrà proporzionalmente ridotto in modo tale da garantire una riduzione lineare dei premi a ciascun richiedente, nel rispetto del principio della parità di trattamento. Qualora il taglio lineare generi a chiusura dell'istruttoria e a seguito del pagamento di tutte le domande, importi residui superiori al 5% l'Organismo Pagatore procederà ad un'integrazione proporzionale del premio. Per importi contenuti entro il 5%, gli stessi transitano sugli anni successivi, dal momento che per l'agricoltore rappresentano uno scarto minimale mentre l'integrazione di importi minimi per la pubblica amministrazione rappresenta uno sforzo finanziario e tecnologico non proporzionale ai rischi effettivi.

Il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 che riguarda tra l'altro, il riconoscimento degli organismi pagatori e la liquidazione dei conti del FEASR prevede nell'allegato 1 che lo sforzo finanziario e tecnologico deve essere proporzionale ai rischi effettivi.

MISURA 11

A seguito della rimodulazione delle risorse approvata con la versione 2.1 del PSR è stato posticipato l'inizio dei pagamenti sulla nuova programmazione per la Misura 11.

Le economie complessive dei trascinamenti della misura 11 (pari a 223.681,95 euro spesa pubblica) ritornano disponibili per finanziare tutte le domande per le annualità dal 2015 al 2020. Complessivamente quindi la Misura 11 ha una disponibilità pari a 6.719.681,48 che verrà ripartita tra le sei annualità.

Tabella G:

MISURA 11 RISORSE A DISPOSIZIONE COMPLESSIVAMENTE PER LE ANNUALITA' 2015-2016-2017-2018-2019-2020					
Spesa pubblica totale PSR 2.1.	Trascinamenti complessivamente pagati	Spesa pubblica a disposizione per le annualità dal 2015 al 2020	quota UE – FEASR (42,980%)	quota Stato (39,914%)	quota PAT (17,106%)
7.082.000,00	362.318,52	6.719.681,48	2.888.119,10	2.682.093,67	1.149.468,71

A seguito dei pagamenti effettuati per annualità, le eventuali risorse non utilizzate rispetto alle risorse a disposizione sulla Misura 11 transitano sugli anni successivi.

Laddove le risorse finanziarie per singola annualità e riferite alla Misura non risultassero sufficienti a soddisfare tutte le domande di premio ammesse dal 2015 al 2020, l'importo destinato al finanziamento degli interventi verrà proporzionalmente ridotto in modo tale da garantire una riduzione lineare dei premi a ciascun richiedente, nel rispetto del principio della parità di trattamento. Qualora il taglio lineare generi a chiusura dell'istruttoria e a seguito del pagamento di tutte le domande, importi residui superiori al 5% l'Organismo Pagatore procederà ad un'integrazione proporzionale del premio. Per importi contenuti entro il 5%, gli stessi transitano sugli anni successivi, stessi transitano sugli anni successivi, dal momento che per l'agricoltore rappresentano uno scarto minimale mentre l'integrazione di importi minimi per la pubblica amministrazione rappresenta uno sforzo finanziario e tecnologico non proporzionale ai rischi effettivi.

Il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 che riguarda tra l'altro, il riconoscimento degli organismi pagatori e la liquidazione dei conti del FEASR prevede nell'allegato 1 che lo sforzo finanziario e tecnologico deve essere proporzionale ai rischi effettivi.

MISURA 13

Le economie complessive dei trascinamenti della misura 13 (pari a Euro 371.316,04 spesa pubblica) vengono utilizzate per finanziare solamente le domande relative alla campagna 2015. Pertanto l'importo complessivo a disposizione per le domande annualità 2015 è pari ad Euro 10.607.057,87 come esplicitato nella Tabella H.

Tabella H:

MISURA 13 RISORSE A DISPOSIZIONE COMPLESSIVAMENTE PER LE ANNUALITA' 2015-2016-2017-2018-2019-2020							
A	B	C	D	E	F	G	H
Spesa pubblica totale PSR 2.1.	Trascinamenti previsti Cap. 19 PSR	Risorse a disposizione per ogni annualità (A – B)/6	Risorse a disposizione per il 2015 C + 371.316,04 (trascinamenti non spesi)	Spesa pubblica a disposizione per le annualità dal 2015 al 2020 D + C*5	Quota UE – FEASR (42,980%)	quota Stato (39,914%)	quota PAT (17,106%)
73.214.451	11.800.000	10.235.741,83	10.607.057,87	61.785.767,02	26.555.522,66	24.661.171,05	10.569.073,31

A seguito dei pagamenti effettuati per annualità, le eventuali risorse non utilizzate rispetto alle risorse a disposizione per la Misura 13 transitano sugli anni successivi.

Laddove le risorse finanziarie per singola annualità e riferite alla Misura non risultassero sufficienti a soddisfare tutte le domande di premio ammesse dal 2015 al 2020, l'importo destinato al finanziamento degli interventi verrà proporzionalmente ridotto in modo tale da garantire una riduzione lineare dei premi a ciascun richiedente, nel rispetto del principio della parità di trattamento. Qualora il taglio lineare generi a chiusura dell'istruttoria e a seguito del pagamento di tutte le domande, importi residui superiori al 5% l'Organismo Pagatore procederà ad un'integrazione proporzionale del premio. Per importi contenuti entro il 5%, gli stessi transitano sugli anni successivi, dal momento che per l'agricoltore rappresentano uno scarto minimale mentre l'integrazione di importi minimi per la pubblica amministrazione rappresenta uno sforzo finanziario e tecnologico non proporzionale ai rischi effettivi.

Il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 che riguarda tra l'altro, il riconoscimento degli organismi pagatori e la liquidazione dei conti del FEASR prevede nell'allegato 1 che lo sforzo finanziario e tecnologico deve essere proporzionale ai rischi effettivi.

MODALITA' PAGAMENTO AIUTI

I contributi saranno erogati dall'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) quale organismo pagatore per la gestione delle spese FEASR e FEAGA.

Le risorse relative alla quota di cofinanziamento a carico della Provincia Autonoma di Trento saranno assegnate ad Appag.

Le risorse comunitarie e nazionali saranno assegnate ad APPAG da AGEA coordinamento in base alle previsioni di spesa mensili formulate dall'Agenzia medesima e che all'erogazione di tali risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato – IGRUE.

Al pagamento degli aiuti relativi alle Misure/Operazioni del Programma di Sviluppo Rurale cofinanziate con il FEASR provvederà l'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG), riconosciuta ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e dell'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 885/2006, con decreto di data 10 ottobre 2008 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, quale organismo pagatore per la gestione delle spese FEASR e FEAGA ed in particolare per i pagamenti riguardanti i regimi di aiuto previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. L'aiuto pubblico sarà pagato dall'Agenzia provinciale

per i pagamenti (APPAG), direttamente ai beneficiari finali dietro presentazione da parte del Dirigente del Servizio Agricoltura, di richiesta di liquidazione.
Lo Stato e l'Unione Europea dovranno trasferire le proprie quote di aiuto sul conto corrente infruttifero intestato ad APPAG acceso presso la Tesoreria provinciale dello Stato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione
- acquisiti i pareri del Servizio politiche Sviluppo Rurale (Autorità di Gestione del PSR) e dell'Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG);
- acquisito il parere favorevole delle strutture competenti ai sensi dell'allegato 1) "Criteri e modalità per l'esame preventivo" della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016 inerente criteri e modalità per l'esame preventivo di piani pluriennali di settore, progetti e programmi annuali e altri atti a contenuto programmatico;
- visti gli atti citati nella premessa;
- visto l'art. 56 e l'allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011;
- a voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

- 1) di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, la deliberazione della Giunta provinciale nr. 1593 del 21 settembre 2015, modificata con deliberazione della Giunta provinciale nr. 1793 del 14 ottobre 2016, e approvare la nuova PIANIFICAZIONE FINANZIARIA – IMPORTO FINANZIARIO PER ANNUALITA' come segue:

PSR 2014-2020 MISURE 10 – 11 E 13 PIANIFICAZIONE FINANZIARIA – IMPORTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

A seguito dell'approvazione della versione 2.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento con deliberazione della Giunta provinciale nr. 382 del 13 marzo 2017, dei trascinamenti pagati e delle risorse non spese relative ai trascinamenti capitolo 19 "Disposizioni transitorie del Programma", per ogni singola annualità del PSR 2014-2020, a partire dal 2015, sono stanziati risorse per ciascuna Misura come illustrato nelle seguenti tabelle:

Tabella 1:

Misura 10 RISORSE A DISPOSIZIONE per l'annualità 2015				
Misure	spesa pubblica	quota UE FEASR (42,980%)	quota Stato (39,914%)	quota PAT (17,106%)
10.1.1	3.756.203,00	1.614.416,05	1.499.250,87	642.536,08
10.1.2	2.998.668,00	1.288.827,51	1.196.888,34	512.952,15
10.1.3	576.681,00	247.857,49	230.176,46	98.647,05
10.1.4	59.910,00	25.749,32	23.912,48	10.248,20
Totale 10	7.391.462,00	3.176.850,37	2.950.228,15	1.264.383,48

Tabella 2:

Misura 10 RISORSE A DISPOSIZIONE				
per ogni singola annualità 2016-2017-2018-2019-2020				
Misure	spesa pubblica	quota UE FEASR (42,980%)	quota Stato (39,914%)	quota PAT (17,106%)
10.1.1	3.655.744,68	1.571.239,06	1.459.153,93	625.351,69
10.1.2	3.000.002,14	1.289.400,92	1.197.420,85	513.180,37
10.1.3	579.332,54	248.997,13	231.234,79	99.100,62
10.1.4	60.472,82	25.991,22	24.137,12	10.344,48
Totale 10	7.295.552,18	3.135.628,33	2.911.946,69	1.247.977,16

A seguito dei pagamenti effettuati per annualità, le eventuali risorse non utilizzate rispetto alle risorse a disposizione su ciascuna Operazione della Misura 10 transitano sugli anni successivi.

Laddove le risorse finanziarie per singola annualità e riferite a ciascuna Operazione non risultassero sufficienti a soddisfare tutte le domande di premio ammesse dal 2016 al 2020, l'importo destinato al finanziamento degli interventi verrà proporzionalmente ridotto in modo tale da garantire una riduzione lineare dei premi a ciascun richiedente, nel rispetto del principio della parità di trattamento. Qualora il taglio lineare generi a chiusura dell'istruttoria e a seguito del pagamento di tutte le domande, importi residui superiori al 5% l'Organismo Pagatore procederà ad un'integrazione proporzionale del premio. Per importi contenuti entro il 5%, gli stessi transitano sugli anni successivi, dal momento che per l'agricoltore rappresentano uno scarto minimale mentre l'integrazione di importi minimi per la pubblica amministrazione rappresenta uno sforzo finanziario e tecnologico non proporzionale ai rischi effettivi.

Il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 che riguarda tra l'altro, il riconoscimento degli organismi pagatori e la liquidazione dei conti del FEASR prevede nell'allegato 1 che lo sforzo finanziario e tecnologico deve essere proporzionale ai rischi effettivi.

Tabella 3:

Misura 11 RISORSE A DISPOSIZIONE				
per ogni singola annualità 2015- 2016-2017-2018-2019-2020				
Misure	spesa pubblica	quota UE FEASR (42,980%)	quota Stato (39,914%)	quota PAT (17,106%)
11	1.119.946,91	481.353,18	447.015,61	191.578,12

A seguito dei pagamenti effettuati per annualità, le eventuali risorse non utilizzate rispetto alle risorse a disposizione per la Misura 11 transitano sugli anni successivi.

Laddove le risorse finanziarie per singola annualità e riferite alla Misura 11 non risultassero sufficienti a soddisfare tutte le domande di premio ammesse dal 2015 al 2020, l'importo destinato al finanziamento degli interventi verrà proporzionalmente ridotto in modo tale da garantire una riduzione lineare dei premi a ciascun richiedente, nel rispetto del principio della parità di trattamento. Qualora il taglio lineare generi a chiusura dell'istruttoria e a seguito del pagamento di tutte le domande, importi residui superiori al 5% l'Organismo Pagatore procederà ad un'integrazione proporzionale del premio. Per importi contenuti entro

il 5%, gli stessi transitano sugli anni successivi, dal momento che per l'agricoltore rappresentano uno scarto minimale mentre l'integrazione di importi minimi per la pubblica amministrazione rappresenta uno sforzo finanziario e tecnologico non proporzionale ai rischi effettivi.

Il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 che riguarda tra l'altro, il riconoscimento degli organismi pagatori e la liquidazione dei conti del FEASR prevede nell'allegato 1 che lo sforzo finanziario e tecnologico deve essere proporzionale ai rischi effettivi.

Tabella 4:

Misura 13 RISORSE A DISPOSIZIONE per l'annualità 2015				
Misure	spesa pubblica	quota UE FEASR (42,980%)	quota Stato (39,914%)	quota PAT (17,106%)
13	10.607.057,87	4.558.913,47	4.233.701,08	1.814.443,32

Tabella 5:

Misura 13 RISORSE A DISPOSIZIONE per ogni singola annualità 2016-2017-2018-2019-2020				
Misure	spesa pubblica	quota UE FEASR (42,980%)	quota Stato (39,914%)	quota PAT (17,106%)
13	10.235.741,83	4.399.321,84	4.085.493,99	1.750.926,00

A seguito dei pagamenti effettuati per annualità, le eventuali risorse non utilizzate rispetto alle risorse a disposizione per la Misura 13 transitano sugli anni successivi.

Laddove le risorse finanziarie per singola annualità e riferite alla Misura 13 non risultassero sufficienti a soddisfare tutte le domande di premio ammesse dal 2015 al 2020, l'importo destinato al finanziamento degli interventi verrà proporzionalmente ridotto in modo tale da garantire una riduzione lineare dei premi a ciascun richiedente, nel rispetto del principio della parità di trattamento. Qualora il taglio lineare generi a chiusura dell'istruttoria e a seguito del pagamento di tutte le domande, importi residui superiori al 5% l'Organismo Pagatore procederà ad un'integrazione proporzionale del premio. Per importi contenuti entro il 5%, gli stessi transitano sugli anni successivi, dal momento che per l'agricoltore rappresentano uno scarto minimale mentre l'integrazione di importi minimi per la pubblica amministrazione rappresenta uno sforzo finanziario e tecnologico non proporzionale ai rischi effettivi.

Il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 che riguarda tra l'altro, il riconoscimento degli organismi pagatori e la liquidazione dei conti del FEASR prevede nell'allegato 1 che lo sforzo finanziario e tecnologico deve essere proporzionale ai rischi effettivi.

- 2) Di approvare un nuovo allegato "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 MISURE 10 - 11 - 13 - SPECIFICHE E MODALITA' ATTUATIVE – TESTO COORDINATO" che forma parte integrante della presente deliberazione, che sostituisce integralmente l'allegato parte integrante della deliberazione n. 1593 del 21 settembre 2015 e s.m.i, e che formerà quindi un "Testo coordinato" che recepisce le modifiche previste dal presente provvedimento.

- 3) Di individuare per le misure 10, 11 e 13 del PSR 2014-2020 i seguenti procedimenti di competenza del Servizio Agricoltura:

oggetto	normativa	iniziativa	Termine finale	decorrenza
Aiuti previsti per le Misure 10, 11 e 13 del PSR 2014-2020	Reg. (UE) 17 dicembre 2013 n. 1305 artt. 28, 29 e 31	Iniziativa di parte	150 giorni	Dalla data ultima per la presentazione domanda tardiva fissata dalla normativa comunitaria
Decadenza totale o parziale, esclusa la condizionalità, di premi inerenti pagamenti sulle Misure 10,11 e 13 del PSR 2014-2020	Reg. (UE) 17 dicembre 2013 n. 1305 e Reg. delegato (UE) 11 marzo 2014, n. 540	D'ufficio	90 giorni	Dall'avvio d'ufficio

- 4) Entro il termine di 150 giorni, previsto al precedente punto 3), il Dirigente del Servizio Agricoltura con propria determinazione approva l'elenco delle domande ammissibili agli aiuti previsti alle Misure 10, 11 e 13 del PSR 2014-2020 con i relativi importi.
- 5) Di specificare che le domande presentate per gli aiuti previsti dalle Misure 10 e 11, annualità 2017, che instaurano un nuovo impegno quinquennale 2017-2021 a carico del beneficiario, fatte salve le successive emanazioni di norme di modifica del piano finanziario del PSR, saranno soddisfatte nei pagamenti limitatamente agli anni dal 2017 al 2020. Rimane in capo al richiedente l'obbligo di rispettare gli impegni sottoscritti per tutto il quinquennio compreso l'anno 2021.
- 6) Di prenotare per ogni misura gli importi relativi alla quota Pat (17,106%) di cui alle precedenti tabelle 2 -3 e 5 del deliberato, al netto delle risorse non spese relative ai trascinamenti, come esplicitato nelle premesse, sul capitolo 500500 per ogni annualità dal 2017 al 2020, come specificato di seguito:

Misura 10 – prenotazione fondi				
Misura	Anno 2017 quota PAT (17,106%)	Anno 2018 quota PAT (17,106%)	Anno 2019 quota PAT (17,106%)	Anno 2020 quota PAT (17,106%)
10	1.211.789,06	1.211.789,06	1.211.789,06	1.211.789,06

Misura 11 - prenotazione fondi				
Misura	Anno 2017 quota PAT (17,106%)	Anno 2018 quota PAT (17,106%)	Anno 2019 quota PAT (17,106%)	Anno 2020 quota PAT (17,106%)
11	185.200,94	185.200,94	185.200,94	185.200,94

Misura 13 – prenotazione fondi				
Misura	Anno 2017 quota PAT (17,106%)	Anno 2018 quota PAT (17,106%)	Anno 2019 quota PAT (17,106%)	Anno 2020 quota PAT (17,106%)
13	1.750.926,00	1.750.926,00	1.750.926,00	1.750.926,00

- 7) Di dare atto che i contributi saranno erogati dall'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) quale organismo pagatore per la gestione delle spese FEASR e FEAGA; le risorse comunitarie e statali sono assegnati direttamente ad APPAG da AGEA.
- 8) Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, in merito alle modalità di pagamento e alle procedure dei controlli, si rimanda alle circolari APPAG, al PSR versione 2.1. e alla normativa comunitaria vigente.
- 9) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 PSR 2014-2020 - MISURE 10-11-13 - SPECIFICHE E MODALITA' ATTUATIVE - TESTO COORDINATO con la deliberazione n. 1593/2015

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

MISURE 10 - 11 - 13

SPECIFICHE E MODALITA' ATTUATIVE – TESTO COORDINATO

con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1593 del 21 settembre 2015.

PREMESSA

Le presenti disposizioni attuative integrano quanto stabilito con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1593 del 21 settembre 2015, modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1793 del 14 ottobre 2016, con la quale sono state attivate le Misure 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), 11 (Agricoltura biologica) e 13 (Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici) del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento.

MISURA 10 PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

10.1.1. GESTIONE AREE PRATIVE: MIGLIORAMENTO DELLA BIODIVERSITA' LEGATA AI PRATI PERMANENTI

L'obiettivo principale dell'operazione è la riduzione a livello aziendale della concimazione azotata di origine organica (letame e liquame), nei prati sia per una tutela ambientale che per la salvaguardia della biodiversità. L'obiettivo secondario è la salvaguardia dei prati che si collocano in aree natura 2000 (ZSC, SIC, ZPS) posticipando la data di sfalcio rispetto all'ordinarietà e consentendo così la disseminazione anche delle specie vegetali tardive.

Il primo obiettivo viene raggiunto attraverso l'erogazione di premi agro-climatico ambientali legati all'impegno delle aziende di ridurre il carico UBA/HA rispetto all'ordinarietà ed a mantenerlo tale nel quinquennio.

L'obiettivo secondario viene raggiunto tramite l'erogazione di un premio integrativo per le aziende che in tali aree adottano epoche di sfalcio ritardate rispetto alle normali epoche.

L'operazione 10.1.1 soddisfa la Priorità 4 Focus Area A) "Salvaguardia e ripristino della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici nell'agricoltura ad alto valore naturalistico nonché all'assetto paesaggistico dell'Europa". L'operazione risponde prioritariamente al fabbisogno n. 2 "Estensivizzazione delle pratiche di gestione dei prati permanenti con particolare attenzione ai contesti con biodiversità elevata". La stessa contribuisce agli obiettivi trasversali quali l'ambiente, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.

L'operazione 10.1.1 contribuisce inoltre secondariamente alla Focus area 4c) "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi" incentivando pratiche agronomiche di tipo estensivo nella gestione dei prati permanenti.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento reperibile sul sito internet www.psr.provincia.tn.it.

Prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto/pagamento il fascicolo aziendale dovrà essere validato per garantire la coerenza dei dati, sulla base del Manuale del Fascicolo Aziendale di APPAG disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Il termine ultimo per presentare le domande è il 15 maggio di ciascun anno di programmazione che può essere di data successiva a seguito di comunicazione conforme alla normativa comunitaria. I termini verranno comunicati sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento e sul sito internet www.psr.provincia.tn.it.

Tutte le domande sono acquisite in forma elettronica utilizzando il portale del Sistema Informativo Agricolo Provinciale (SIAP). Tale attività deve essere effettuata avvalendosi del supporto dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o attraverso APPAG.

Gli adempimenti relativi al fascicolo aziendale, la modulistica e le modalità di presentazione delle domande sono contenute nella Circolare APPAG Istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per la campagna di riferimento. La Circolare APPAG è disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Presentazione tardiva.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre i 25 giorni di calendario successivi al termine previsto sono irricevibili.

Errore palese.

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 le domande di aiuto, di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti in qualsiasi momento, se le modifiche sono volte a sanare errori palesi riconosciuti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Il beneficiario, a dimostrazione dell'errore commesso, può presentare documentazione giustificativa.

In assenza di una esplicita definizione di errore palese, gli errori eventualmente riscontrati, sia dal beneficiario che dagli organismi competenti sulla base delle ordinarie e minimali attività istruttorie, devono essere valutati singolarmente al fine di poterli definire palesi e quindi correggibili.

Per il riconoscimento dell'errore palese è anzitutto necessario attestare la buona fede del beneficiario escludendo qualsiasi volontà di frode; l'onere di dimostrare che si tratta di errore palese è pertanto in capo al beneficiario, che firmando la domanda se ne assume la piena responsabilità validando le informazioni inserite.

Il riconoscimento di un errore palese può essere effettuato per tutte quelle domande per le quali non è stato pagato il saldo e per le quali Appag non ha già informato l'agricoltore di inadempienze nella domanda e non gli ha comunicato di essere oggetto di un controllo in loco.

A partire dall'annualità 2017 il termine per il riconoscimento di un errore palese è il 30 ottobre dell'annualità di riferimento della domanda.

BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'Operazione 10.1.1: agricoltori.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Possono accedere all'aiuto:

- a. Le aziende che dispongono di almeno 1 ettaro di superficie a prato.

b. Le superfici oggetto di impegno che ricadono sul territorio della Provincia Autonoma di Trento e che sono riportate nel fascicolo aziendale con un periodo di conduzione minima dal 15/5 al 30/09 dell'anno di campagna di riferimento del premio.

Per la Misura 10 una stessa superficie non può essere oggetto di premio su più operazioni inserite nella medesima misura. Sull'Operazione 10.1.1 non sono ammesse a premio le superfici a pascolo delle malghe.

La superficie a prato richiesta sull'Operazione 10.1.1 non può essere oggetto di domanda sulla Misura 11 "Agricoltura biologica".

IMPEGNI A CARICO DEL BENEFICIARIO

Per il raggiungimento dell'obiettivo principale, l'Operazione 10.1.1, in linea con quanto disposto al Reg. (UE) n. 640/2014, articolo 35 comma 2 a), prevede i seguenti impegni:

1. per l'estensivizzazione della zootecnia mediante l'alleggerimento del carico di bestiame rispetto all'ordinarietà presente sul territorio: le aziende devono rispettare un rapporto UBA/ha che sia inferiore o uguale a 2,3 e che sia superiore o uguale a 0,4. Limitatamente alle domande presentate per l'annata 2015 si ammette come primo anno di impegno la possibilità di un carico pari a 2,5 che per gli anni successivi dovrà essere ridotto a 2,3.

2. per la corretta gestione e manutenzione della superficie a prato: le aziende devono falciare la superficie aziendale a prato ed asportare il foraggio.

Per consentire anche il raggiungimento dell'obiettivo secondario, l'operazione 10.1.1 prevede, nelle zone Natura 2000, i seguenti impegni supplementari che vanno oltre l'ordinarietà, entrambi remunerati, dei quali il primo è obbligatorio ed il secondo facoltativo:

- 1. divieto di sfalcio, dal 15 maggio al 15 luglio, dei prati ricchi di specie situati ad una altitudine superiore a 1400 m slm. Impegno obbligatorio.
- 2. rispetto delle epoche di ritardato sfalcio dei prati come dalla tabella sotto riportata. Impegno facoltativo.

Le aziende che rispettano questi impegni supplementari hanno diritto ad un premio integrativo pari a 100 euro/ha.

ZONE NATURA 2000 PREMIO AGGIUNTIVO PER LO SFALCIO TARDIVO	EPOCHE ORDINARIE DI SFALCIO	EPOCHE DI DIVIETO DI SFALCIO (IMPEGNO SUPPLEMENTARE)
Fino a 1.000 mslm	2° decade di giugno	Dal 15 maggio al 10 luglio
Oltre i 1.000 mslm	3° decade di giugno	Dal 25 maggio al 15 luglio

Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 non sono definiti criteri di selezione per l'Operazione 10.1.1.

IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

Il premio è erogato alle aziende che hanno un carico UBA/ha inferiore o uguale a 2,3 e superiore o uguale a 0,4.

Il sostegno consiste in un premio per ettaro che aumenta in funzione della riduzione del carico a cui l'azienda si assoggetta.

La tabella di seguito riportata riassume le diverse classi.

Carico UBA/ha aziendale	Premio in euro/ha	Premio impegno supplementare
Maggiore di 2,3	nessuno	0
Minore o uguale a 2,3 e maggiore di 2	180	100
Minore o uguale a 2 e maggiore di 1,5	280	
Minore o uguale a 1,5 e maggiore o uguale a 0,4	330	
Inferiore a 0,4	nessuno	0

MODALITÀ DI CALCOLO DEL RAPPORTO UBA/HA

Il rapporto UBA/HA è calcolato come segue:

Il numero di UBA viene calcolato in riferimento alla consistenza media annua aziendale utilizzando prioritariamente le informazioni presenti nella BDN. La consistenza media viene calcolata con riferimento ad almeno tre date che, a partire dall'annualità 2017, sono:

- 15 maggio,
- 15 luglio,
- 15 settembre.

Gli animali che vengono presi in considerazione per la determinazione della consistenza zootecnica (numero UBA) sono quelli di cui il richiedente è detentore.

Per l'istruttoria della domanda si fa riferimento:

- per i bovini ai dati presenti in BDN,
- per gli ovicaprini ai dati presenti in EVET (sistema informativo dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari),
- per gli equidi ai dati presenti in BDE e passaporti,
- per i suini ai dati presenti in BDN e documenti sanitari,
- per galline ovaiole e altro pollame ai dati dichiarati nel fascicolo aziendale.

Il beneficiario deve attivarsi affinché tutti gli animali allevati siano registrati in BDN.

Il numero di HA è calcolato con riferimento alla superficie foraggiera aziendale ricadenti nel territorio della Provincia di Trento e nei comuni confinanti con il territorio provinciale. Si considerano le superfici foraggere presenti nel fascicolo aziendale alla data di presentazione della domanda.

Le colture che formano la superficie foraggiera aziendale sono elencate nella TABELLA COLTURE FORAGGIERE.

In tale superficie viene computata l'eventuale superficie dell'alpeggio in ragione di 0,4 ettari per ogni UBA alpeggiata su malghe situate in Provincia di Trento e su malghe di proprietà degli enti pubblici della Provincia di Trento ricadenti nei territori extraprovinciali nel periodo dal 15 giugno al 25 settembre dell'anno di riferimento.

Le UBA alpeggiate devono trovare riscontro nella dichiarazione del bestiame alpeggiato presentata entro il 15 luglio per ogni singola malga dai beneficiari della misura 10.1.2. - Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio. I dati devono essere conformi a quanto risulta in BDN. Qualora le UBA alpeggiate non trovino riscontro nella Misura 10.1.2 è necessario effettuare la verifica dell'effettivo pascolamento attraverso il controllo in loco della malga con l'acquisizione della documentazione riguardante le superfici pascolate e gli animali alpeggiati che devono trovare riscontro in BDN.

Ai fini del calcolo delle UBA alpeggiate l'età del bestiame è verificata alla data del 15 luglio dell'anno di riferimento della domanda di premio.

I capi alpeggiati dichiarati in domanda quale piano di alpeggio fanno riferimento a dati previsionali che potranno essere modificati sia in aumento che in diminuzione nel corso dell'istruttoria sulla base dei dati accertati in BDN.

TABELLA DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UNITÀ DI BESTIAME ADULTO (UBA) di cui all'art. 9, paragrafi 1 e 2 del REG. UE 2016/669

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi 1,0 UBA

Bovini da sei mesi a due anni 0,6 UBA

Bovini di meno di sei mesi 0,4 UBA

Ovini 0,15 UBA

Caprini 0,15 UBA

Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg 0,5 UBA

Altri suini 0,3 UBA

Galline ovaiole 0,014 UBA

Altro pollame 0,03 UBA

Galline ovaiole e i suini da ingrasso vengono presi in considerazione esclusivamente oltre i 4 suini e/o 250 galline.

MODIFICHE IN CORSO DI IMPEGNO

Variazione superficie oggetto di impegno.

La superficie a prato richiesta a premio può variare annualmente fino ad un massimo del 10% rispetto alla domanda dell'anno precedente. Ai sensi dell'art. 47 del Reg. (UE) n.1305/2013 il mantenimento della superficie oggetto di impegno pluriennale (almeno quinquennale) non si applica a livello di singola e specifica particella. Nel corso del periodo di impegno le particelle che costituiscono oggetto della domanda di aiuto possono essere sostituite, previo aggiornamento del fascicolo aziendale da parte del richiedente, purché non venga compromesso l'obiettivo dell'intervento.

Riduzione superficie oggetto di impegno:

quando la riduzione di superficie risulta superiore al 10%, va fatta una verifica a livello di particella fondiaria per accertare se la riduzione è imputabile a trasferimento di impegno ad altra azienda.

a) Se la riduzione non è imputabile al trasferimento di impegno, o a casi di forza maggiore, si procede al recupero del premio già percepito per la superficie interessata dalla riduzione, a partire dalla domanda iniziale.

b) Se la riduzione deriva invece da trasferimento parziale di impegno ad altra azienda, non si procede ad alcun recupero.

Aumento superficie oggetto di impegno:

a) Quando l'aumento di superficie risulta superiore al 10% rispetto alla domanda dell'anno precedente, per acquisizione di nuove superfici derivanti anche da trasferimento di impegno, deve essere presentata una nuova domanda iniziale e l'impegno riparte sull'intera superficie.

b) Qualora il trasferimento di impegno, riguarda invece l'intera superficie aziendale, la nuova azienda che ne deriva, subentra alla precedente e prende in carico gli impegni per le annualità residue. Il cedente in questo caso non è tenuto alla restituzione delle somme percepite.

Trasferimento di impegno tra operazioni diverse

E' possibile effettuare il trasferimento degli impegni a carico del beneficiario da una misura ad un'altra, a condizione che l'impegno esistente risulti significativamente rafforzato. Pertanto sono ammissibili esclusivamente i seguenti trasferimenti di impegno:

- dalla Misura 10, operazione 10.1.1 – Gestione aree prative: miglioramento della biodiversità legata ai prati permanenti alla Misura 11, Operazione 11.1.1 – Sostegno all'introduzione del metodo biologico.
- dalla Misura 10, operazione 10.1.4 – Coltivazione di specie vegetali minacciate di erosione genetica alla Misura 11, operazione 11.1.1 – Sostegno all'introduzione del metodo biologico.

Recesso

Il recesso parziale o totale ad impegni assunti con la domanda di aiuto è possibile in qualsiasi momento del periodo di impegno.

Il recesso anticipato dà luogo a recupero, totale o parziale, delle somme erogate, maggiorate di interessi legali, salvo cause di forza maggiore indicate nel paragrafo successivo. Non è possibile recedere dagli impegni quando l'autorità competente ha comunicato al richiedente l'esecuzione di un controllo.

Forza maggiore

Ai sensi del Reg. (UE) 1306/2013 la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Altri casi possono essere riconosciuti come "forza maggiore" a condizione che siano stati notificati alla Commissione Europea.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo, secondo quanto previsto dal Regolamento UE nr. 640/2014 art. 4.

Nei casi riconosciuti di forza maggiore e circostanze eccezionali, il richiedente non è tenuto a restituire le somme già percepite e non si applica a suo carico alcuna sanzione.

PROCEDURE, CONTROLLI E SANZIONI

Le procedure per l'istruttoria delle domande – controlli amministrativi e controlli in loco, i sistemi di controllo e le sanzioni sono definite da APPAG con:

a) il MANUALE DELLE PROCEDURE DEI CONTROLLI E DELLE SANZIONI – SETTORE DELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI – PSR 2014-2020 disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.e

b) le LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI IN LOCO RELATIVI AGLI IMPEGNI PREVISTI DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE – SETTORE DELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Nel caso di mancato rispetto degli impegni previsti dal PSR 2014-2020 per ogni misura e operazione si applica quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale nr. 682 di data 5 maggio 2017 che fissa le direttive e le schede di applicazione dei Decreti ministeriali riguardanti le riduzioni ed esclusioni per le Misure connesse alla superficie e agli animali del PSR 2014-2020 .

Con l'Accordo di data 13 gennaio 2016, con atto Rep. N. 05/2015, prot. 663697/2015 – S151 sono definite le attività delegate da APPAG al Servizio Agricoltura.

CONDIZIONALITA'

Per quanto riguarda il regime di condizionalità si fa riferimento al DM 2490 del 25 gennaio 2017 in corso di recepimento. Le istruzioni inerenti i sistemi di controllo relativi ai criteri di condizionalità sono definite da APPAG. I controlli sul rispetto dei criteri di condizionalità sono di competenza di APPAG.

MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati ed i singoli beneficiari sono tenuti a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere documenti riguardanti il monitoraggio e la valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

INFORMAZIONI

E' possibile richiedere in ogni momento informazioni agli Uffici Agricoli Periferici e all'Ufficio Tecnico e per l'Agricoltura di Montagna. Il testo del PSR completo, la documentazione di approfondimento e la normativa di riferimento sono disponibili sul sito dell'Autorità di Gestione www.psr.provincia.tn.it.

TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) i servizi della Provincia Autonoma di Trento interessati si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto. I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative. Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali. Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile al trattamento sono individuati, per quanto di propria competenza, dalle PA responsabili dei procedimenti.

MISURA 10 PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

10.1.2 GESTIONE DELLE SUPERFICI A PASCOLO: AIUTI A FAVORE DELL'ALPEGGIO

L'intervento è volto a promuovere pratiche più sostenibili dell'alpeggio e la tutela dei delicati ecosistemi pascolivi delle malghe alpine, proteggendone la biodiversità vegetale e animale e mantenendo il paesaggio tipico degli ambienti montani, caratterizzato dall'alternanza tra bosco, prato e pascolo. L'operazione 10.1.2 soddisfa la Priorità 4 Focus Area A) "Salvaguardia e ripristino della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici nell'agricoltura ad alto valore naturalistico nonché all'assetto paesaggistico dell'Europa". L'operazione risponde prioritariamente al fabbisogno n. 2 "Estensivizzazione delle pratiche gestionali dei prati e pascoli permanenti con particolare attenzione ai contesti con elevata biodiversità". La stessa contribuisce agli obiettivi trasversali quali l'ambiente, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.

L'operazione 10.1.2 contribuisce inoltre secondariamente alla Focus area 4c) "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi" incentivando pratiche agronomiche di tipo estensivo nell'utilizzo delle superfici a pascolo.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento reperibile sul sito internet www.psr.provincia.tn.it.

Prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto/pagamento il fascicolo aziendale dovrà essere validato per garantire la coerenza dei dati, sulla base del Manuale del Fascicolo Aziendale di APPAG disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Il termine ultimo per presentare le domande è il 15 maggio di ciascun anno di programmazione che può essere di data successiva a seguito di comunicazione conforme alla normativa comunitaria. I termini verranno comunicati sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento e sul sito internet www.psr.provincia.tn.it.

Tutte le domande sono acquisite in forma elettronica utilizzando il portale del Sistema Informativo Agricolo Provinciale (SIAP). Tale attività deve essere effettuata avvalendosi del supporto dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o attraverso APPAG.

Gli adempimenti relativi al fascicolo aziendale, la modulistica e le modalità di presentazione delle domande sono contenute nella Circolare APPAG Istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per la campagna di riferimento. La Circolare APPAG è disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Presentazione tardiva.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto. In tal caso,

l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre i 25 giorni di calendario successivi al termine previsto sono irricevibili.

Errore palese.

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 le domande di aiuto, di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti in qualsiasi momento, se le modifiche sono volte a sanare errori palesi riconosciuti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Il beneficiario, a dimostrazione dell'errore commesso, può presentare documentazione giustificativa.

In assenza di una esplicita definizione di errore palese, gli errori eventualmente riscontrati, sia dal beneficiario che dagli organismi competenti sulla base delle ordinarie e minimali attività istruttorie, devono essere valutati singolarmente al fine di poterli definire palesi e quindi correggibili.

Per il riconoscimento dell'errore palese è anzitutto necessario attestare la buona fede del beneficiario escludendo qualsiasi volontà di frode; l'onere di dimostrare che si tratta di errore palese è pertanto in capo al beneficiario, che firmando la domanda se ne assume la piena responsabilità validando le informazioni inserite.

Il riconoscimento di un errore palese può essere effettuato per tutte quelle domande per le quali non è stato pagato il saldo e per le quali Appag non ha già informato l'agricoltore di inadempienze nella domanda e non gli ha comunicato di essere oggetto di un controllo in loco.

A partire dall'annualità 2017 il termine per il riconoscimento di un errore palese è il 30 ottobre dell'annualità di riferimento della domanda.

BENEFICIARI

Agricoltori, Associazioni di agricoltori, Associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Possono accedere all'aiuto:

- le superfici utilizzate con bestiame appartenente almeno ad una delle seguenti specie: bovini, caprini, equidi e ovini;
- le superfici a pascolo di malghe situate in Provincia di Trento;
- le superfici a pascolo di malghe di proprietà degli enti pubblici della Provincia di Trento ricadenti nei territori extraprovinciali.

Le superfici oggetto di impegno devono essere riportate nel fascicolo aziendale con un periodo di conduzione minima dal 15/5 al 30/09 dell'anno di campagna di riferimento del premio.

PERIODO DI PASCOLAMENTO

Il pascolamento del bestiame su ogni singola malga (codice pascolo) deve essere garantito per almeno 70 giorni all'interno del periodo dal 15 giugno al 25 settembre dell'anno di riferimento.

Nel caso di prescrizioni inerenti il pascolo in aree protette o con vincoli faunistici per la protezione della fauna e della flora spontanea, il periodo dei 70 giorni deve essere ricompreso nel periodo prescritto dalle autorità competenti.

DOCUMENTAZIONE

Il richiedente entro il 15 luglio per ogni singola malga deve presentare apposita dichiarazione riportante il bestiame alpeggiato, la data di carico della malga. I dati devono trovare riscontro in BDN. Ai fini del calcolo delle UBA, l'età del bestiame è verificata alla data del 15 luglio dell'anno di riferimento della domanda di premio.

La dichiarazione deve contenere anche i dati identificativi con codice fiscale del personale addetto alla custodia ed al pascolo guidato del bestiame alpeggiato.

Nella dichiarazione vanno indicati i riferimenti alle prescrizioni inerenti il pascolo in aree protette o con vincoli faunistici per la protezione della fauna e della flora spontanea con il periodo di obbligo di pascolo. In questo caso la dichiarazione va presentata al momento di carico della malga, se successivo al 15 luglio, ai fini del calcolo delle UBA alpeggiate, l'età del bestiame è verificata alla data del 15 luglio dell'anno di riferimento della domanda di premio.

TABELLA DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UNITÀ DI BESTIAME ADULTO (UBA) di cui all'art. 9, paragrafi 1 e 2 del REG. UE 2016/669 per le specie interessate al pascolamento dalle superfici oggetto dall'aiuto.

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi 1,0 UBA

Bovini da sei mesi a due anni 0,6 UBA

Bovini di meno di sei mesi 0,4 UBA

Ovini 0,15 UBA

Caprini 0,15 UBA

IMPEGNI A CARICO DEL BENEFICIARIO

Gli impegni dell'Operazione, verificati per ogni singola malga (codice pascolo), devono rispettare quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 807/2014 ed essere rispondenti ai seguenti requisiti:

a) l'azienda deve gestire e mantenere il pascolo ed evitare sia lo sfruttamento eccessivo che la sua sottoutilizzazione;

b) l'azienda deve rispettare un'intensità di carico in relazione all'insieme degli animali allevati tale da limitare l'infiltrazione nel suolo di sostanze nutrienti.

Per rispondere a tali requisiti l'Operazione 10.1.2, in linea con quanto disposto al Reg. (UE) n. 640/2014, articolo 35 comma 2 a), prevede i seguenti impegni verificati per ogni singola malga (codice pascolo):

1. gestione del pascolo attraverso: tecniche di pascolamento adeguate, che vanno oltre l'ordinarietà (quindi non è ammessa la custodia saltuaria), che comportino l'obbligo di custodia del bestiame alpeggiato con apposito personale per effettuare il pascolo guidato. Per pascolo guidato si intende l'organizzazione della mandria e lo spostamento della stessa su tutte le superfici dell'alpeggio in modo da garantire un prelievo completo ed omogeneo del foraggio. Lo spostamento evita l'erosione superficiale, l'eccessivo calpestio e il proliferare di specie invasive colonizzanti erbacee, arboree,

arbustive come ad esempio *Deschampsia caespitosa*; *Pteridium aquilinum*, *Cardus*, *Rhododendrum*, *Rubus*, *Urtica* e *Pinus mugo*.

2. obbligo del controllo delle infestanti. Il controllo delle infestanti può avvenire tramite l'impiego di mezzi meccanici è fatto divieto di utilizzo di diserbanti e dissecanti.

3. durata dell'alpeggio: pascolamento del bestiame per almeno 70 giorni all'anno sulle superfici costituenti la malga nei termini indicati nel paragrafo PERIODO DI PASCOLAMENTO.

4. carico UBA/ha: le aziende devono rispettare un rapporto UBA/ha inferiore o uguale a 1,6 e superiore o uguale a 0,4.

5. divieto dell'uso di concimi chimici di sintesi.

6. tenere un registro di malga dei capi alpeggiati per avere corrette informazioni sulla consistenza dei capi alpeggiati e della durata della monticazione.

7. obbligo di mantenere l'attività di alpeggio per almeno 5 anni. L'impegno è rivolto al singolo complesso malghivo.

IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

Il premio è fissato in funzione della composizione della mandria per ogni singola malga (codice pascolo):

- mandria con almeno 15 UBA di bestiame in lattazione: premio pari a 90 euro per ettaro di superficie pascolata. Il bestiame deve risultare dalla BDN in lattazione nel periodo della durata dell'alpeggio della malga di riferimento.
- mandria con meno di 15 UBA di bestiame in lattazione: premio pari a 75 euro per ettaro di superficie pascolata.

MODIFICHE IN CORSO DI IMPEGNO

Recesso

Il recesso parziale o totale ad impegni assunti con la domanda di aiuto è possibile in qualsiasi momento del periodo di impegno.

Il recesso anticipato dà luogo a recupero, totale o parziale, delle somme erogate, maggiorate di interessi legali, salvo cause di forza maggiore indicate nel paragrafo successivo. Non è possibile recedere dagli impegni quando l'autorità competente ha comunicato al richiedente l'esecuzione di un controllo.

Forza maggiore

Ai sensi del Reg. (UE) 1306/2013 la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Altri casi possono essere riconosciuti come "forza maggiore" a condizione che siano stati notificati alla Commissione Europea.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo, secondo quanto previsto dal Regolamento UE nr. 640/2014 art. 4.

Nei casi riconosciuti di forza maggiore e circostanze eccezionali, il richiedente non è tenuto a restituire le somme già percepite e non si applica a suo carico alcuna sanzione.

PROCEDURE, CONTROLLI E SANZIONI

Le procedure per l'istruttoria delle domande – controlli amministrativi e controlli in loco, i sistemi di controllo e le sanzioni definite da APPAG con:

a) il MANUALE DELLE PROCEDURE DEI CONTROLLI E DELLE SANZIONI – SETTORE DELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI – PSR 2014-2020 disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

b) le LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI IN LOCO RELATIVI AGLI IMPEGNI PREVISTI DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE – SETTORE DELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Nel caso di mancato rispetto degli impegni previsti dal PSR 2014-2020 per ogni misura e operazione si applica quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale nr. 682 di data 5 maggio 2017 che fissa le direttive e le schede di applicazione dei Decreti ministeriali riguardanti le riduzioni ed esclusioni per le Misure connesse alla superficie e agli animali del PSR 2014-2020 .

Con l'Accordo di data 13 gennaio 2016, con atto Rep. N. 05/2015, prot. 663697/2015 – S151 sono definite le attività delegate da APPAG al Servizio Agricoltura.

CONDIZIONALITA'

Per quanto riguarda il regime di condizionalità si fa riferimento al DM 2490 del 25 gennaio 2017 in corso di recepimento. Le istruzioni inerenti i sistemi di controllo relativi ai criteri di condizionalità sono definite da APPAG. I controlli sul rispetto dei criteri di condizionalità sono di competenza di APPAG.

MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati ed i singoli beneficiari sono tenuti a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere documenti riguardanti il monitoraggio e la valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

INFORMAZIONI

E' possibile richiedere in ogni momento informazioni agli Uffici Agricoli Periferici e all'Ufficio Tecnico e per l'Agricoltura di Montagna. Il testo del PSR completo, la documentazione di approfondimento e la normativa di riferimento sono disponibili sul sito dell'Autorità di Gestione www.psr.provincia.tn.it.

TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) i servizi della Provincia Autonoma di Trento interessati si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto. I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative. Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali. Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile al trattamento sono individuati, per quanto di propria competenza, dalle PA responsabili dei procedimenti.

MISURA 10 PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

10.1.3 ALLEVAMENTO DI RAZZE ANIMALI MINACCIATE DI ESTINZIONE

L'operazione 10.1.3 si riferisce principalmente alla Priorità 4 "preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste", Focus Area 4A. Risponde al fabbisogno relativo alla salvaguardia delle razze animali e all'obiettivo trasversale relativo all'ambiente.

L'obiettivo primario dell'operazione è costituito dalla necessità di salvaguardare il patrimonio genetico di alcune importanti razze locali e valorizzare i sistemi agro-zootecnici delle aree, per lo più marginali, in cui tali razze vengono allevate.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento reperibile sul sito internet www.psr.provincia.tn.it.

Prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto/pagamento il fascicolo aziendale dovrà essere validato per garantire la coerenza dei dati, sulla base del Manuale del Fascicolo Aziendale di APPAG disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Il termine ultimo per presentare le domande è il 15 maggio di ciascun anno di programmazione che può essere di data successiva a seguito di comunicazione conforme alla normativa comunitaria. I termini verranno comunicati sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento e sul sito internet www.psr.provincia.tn.it.

Tutte le domande sono acquisite in forma elettronica utilizzando il portale del Sistema Informativo Agricolo Provinciale (SIAP). Tale attività deve essere effettuata avvalendosi del supporto dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o attraverso APPAG.

Gli adempimenti relativi al fascicolo aziendale, la modulistica e le modalità di presentazione delle domande sono contenute nella Circolare APPAG Istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per la campagna di riferimento. La Circolare APPAG è disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Presentazione tardiva.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre i 25 giorni di calendario successivi al termine previsto sono irricevibili.

Errore palese.

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 le domande di aiuto, di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti in qualsiasi momento, se le modifiche sono volte a sanare errori palesi riconosciuti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Il beneficiario, a dimostrazione dell'errore commesso, può presentare documentazione giustificativa.

In assenza di una esplicita definizione di errore palese, gli errori eventualmente riscontrati, sia dal beneficiario che dagli organismi competenti sulla base delle ordinarie e minimali attività istruttorie, devono essere valutati singolarmente al fine di poterli definire palesi e quindi correggibili.

Per il riconoscimento dell'errore palese è anzitutto necessario attestare la buona fede del beneficiario escludendo qualsiasi volontà di frode; l'onere di dimostrare che si tratta di errore palese è pertanto in capo al beneficiario, che firmando la domanda se ne assume la piena responsabilità validando le informazioni inserite.

Il riconoscimento di un errore palese può essere effettuato per tutte quelle domande per le quali non è stato pagato il saldo e per le quali Appag non ha già informato l'agricoltore di inadempienze nella domanda e non gli ha comunicato di essere oggetto di un controllo in loco.

A partire dall'annualità 2017 il termine per il riconoscimento di un errore palese è il 30 ottobre dell'annualità di riferimento della domanda.

BENEFICIARI

Agricoltori singoli e associati che allevano capi appartenenti ad almeno una delle razze oggetto di aiuto.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Possano accedere all'aiuto

- a) gli agricoltori che allevano capi appartenenti ad una delle razze locali minacciate di abbandono. Le razze autoctone minacciate di abbandono individuate nel PSR 2014-2020 nell'operazione 10.1.3. sono:
 - Bovina rendena,
 - Bovina grigia alpina,
 - Bovina bruno-alpina originale
 - Ovina del tipo Lamon,
 - Ovina del tipo Tingola, fiemmese, o Villnosser Schaf,
 - Caprina Pezzata Mochena,
 - Caprina Bionda dell'Adamello,
 - Cavallo Norico,
 - Cavallo da Tiro Pesante Rapido TPR.

Per la razza grigia alpina vengono ammessi solo i capi di vera razza grigio alpina trentina con codice marca auricolare "IT".

- b) gli agricoltori che presentano domande per un patrimonio non inferiore ad 1 UBA;
- c) le aziende che mantengono un carico UBA/HA inferiore o uguale a 2,5.

Le superfici foraggere, per la verifica del carico UBA/HA devono essere riportate nel fascicolo aziendale con un periodo di conduzione minima dal 15/5 al 30/09 dell'anno di campagna di riferimento del premio.

Non sono ammessi all'aiuto: i capi di età inferiore ai 12 mesi alla data di scadenza di presentazione della domanda di aiuto/pagamento e i tori.

MODALITÀ DI CALCOLO DEL RAPPORTO UBA/HA

Il rapporto UBA/HA è calcolato come segue:

Il numero di UBA viene calcolato in riferimento alla consistenza media annua aziendale utilizzando prioritariamente le informazioni presenti nella BDN. La consistenza media viene calcolata con riferimento ad almeno tre date che, a partire dall'annualità 2017, sono:

- 15 maggio,
- 15 luglio,
- 15 settembre.

Gli animali che vengono presi in considerazione per la determinazione della consistenza zootecnica (numero UBA) sono quelli di cui il richiedente è detentore.

Per l'istruttoria della domanda si fa riferimento:

- per i bovini ai dati presenti in BDN,
- per gli ovicaprini ai dati presenti in EVET (sistema informativo dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari),
- per gli equidi ai dati presenti in BDE e passaporti,
- per i suini ai dati presenti in BDN e documenti sanitari,
- per galline ovaiole e altro pollame ai dati dichiarati nel fascicolo aziendale.

Il beneficiario deve attivarsi affinché tutti gli animali allevati siano registrati in BDN.

Il numero di HA è calcolato con riferimento alla superficie foraggiera aziendale ricadenti nel territorio della Provincia di Trento e nei comuni confinanti con il territorio provinciale. Si considerano le superfici foraggere presenti nel fascicolo aziendale alla data di presentazione della domanda.

Le colture che formano la superficie foraggiera aziendale sono elencate nella TABELLA COLTURE FORAGGIERE.

In tale superficie viene computata l'eventuale superficie dell'alpeggio in ragione di 0,4 ettari per ogni UBA alpeggiata su malghe situate in Provincia di Trento e su malghe di proprietà degli enti pubblici della Provincia di Trento ricadenti nei territori extraprovinciali nel periodo dal 15 giugno al 25 settembre dell'anno di riferimento.

Le UBA alpeggiate devono trovare riscontro nella dichiarazione del bestiame alpeggiato presentata entro il 15 luglio per ogni singola malga dai beneficiari della misura 10.1.2. - Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio. I dati devono essere conformi a quanto risulta in BDN. Qualora le UBA alpeggiate non trovano riscontro nella Misura 10.1.2 è necessario effettuare la verifica dell'effettivo pascolamento attraverso il controllo in loco della malga con l'acquisizione della documentazione riguardante le superfici pascolate e gli animali alpeggiati che devono trovare riscontro in BDN.

Ai fini del calcolo delle UBA alpeggiate l'età del bestiame è verificata alla data del 15 luglio dell'anno di riferimento della domanda di premio.

I capi alpeggiati dichiarati in domanda quale piano di alpeggio fanno riferimento a dati previsionali che potranno essere modificati sia in aumento che in diminuzione nel corso dell'istruttoria sulla base dei dati accertati in BDN.

TABELLA DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UNITÀ DI BESTIAME ADULTO (UBA) di cui all'art. 9, paragrafi 1 e 2 del REG. UE 2016/669

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi 1,0 UBA

Bovini da sei mesi a due anni 0,6 UBA

Bovini di meno di sei mesi 0,4 UBA

Ovini 0,15 UBA

Caprini 0,15 UBA

Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg 0,5 UBA

Altri suini 0,3 UBA

Galline ovaiole 0,014 UBA

Altro pollame 0,03 UBA

Galline ovaiole e i suini da ingrasso vengono presi in considerazione esclusivamente oltre i 4 suini e/o 250 galline.

IMPEGNI A CARICO DEL BENEFICIARIO

Il richiedente deve impegnarsi a rispettare i seguenti impegni:

- mantenere in allevamento, per almeno 5 anni consecutivi dal momento della presentazione della domanda di adesione, almeno 1 UBA di capi appartenenti alle razze minacciate di estinzione;
- i capi devono essere iscritti al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico;
- mantenere in allevamento i capi oggetto del premio per almeno 5 mesi (a partire dal 15 marzo).

IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

L'importo del premio annuo è pari a 200,00 €/UBA per le razze bovine ed equine e di 400,00 €/UBA per le razze ovicaprine.

MODIFICHE IN CORSO DI IMPEGNO

Recesso

Il recesso parziale o totale ad impegni assunti con la domanda di aiuto è possibile in qualsiasi momento del periodo di impegno.

Il recesso anticipato dà luogo a recupero, totale o parziale, delle somme erogate, maggiorate di interessi legali, salvo cause di forza maggiore indicate nel paragrafo successivo. Non è possibile recedere dagli impegni quando l'autorità competente ha comunicato al richiedente l'esecuzione di un controllo.

Forza maggiore

Ai sensi del Reg. (UE) 1306/2013 la “forza maggiore” e le “circostanze eccezionali” possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- il decesso del beneficiario;
- l’incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave che colpisce seriamente l’azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;
- un’epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l’esproprio della totalità o di una parte consistente dell’azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Altri casi possono essere riconosciuti come “forza maggiore” a condizione che siano stati notificati alla Commissione Europea.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell’autorità competente, devono essere comunicati a quest’ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo, secondo quanto previsto dal Regolamento UE nr. 640/2014 art. 4.

Nei casi riconosciuti di forza maggiore e circostanze eccezionali, il richiedente non è tenuto a restituire le somme già percepite e non si applica a suo carico alcuna sanzione.

PROCEDURE, CONTROLLI E SANZIONI

Le procedure per l’istruttoria delle domande – controlli amministrativi e controlli in loco, i sistemi di controllo e le sanzioni sono definite da APPAG con:

a) il **MANUALE DELLE PROCEDURE DEI CONTROLLI E DELLE SANZIONI – SETTORE DELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI – PSR 2014-2020** disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it. e

b) le **LINEE GUIDA PER L’ESECUZIONE DEI CONTROLLI IN LOCO RELATIVI AGLI IMPEGNI PREVISTI DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE – SETTORE DELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI** disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Nel caso di mancato rispetto degli impegni previsti dal PSR 2014-2020 per ogni misura e operazione si applica quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale nr. 682 di data 5 maggio 2017 che fissa le direttive e le schede di applicazione dei Decreti ministeriali riguardanti le riduzioni ed esclusioni per le Misure connesse alla superficie e agli animali del PSR 2014-2020 .

Con l’Accordo di data 13 gennaio 2016, con atto Rep. N. 05/2015, prot. 663697/2015 – S151 sono definite le attività delegate da APPAG al Servizio Agricoltura.

CONDIZIONALITA’

Per quanto riguarda il regime di condizionalità si fa riferimento al DM 2490 del 25 gennaio 2017 in corso di recepimento. Le istruzioni inerenti i sistemi di controllo relativi ai criteri di condizionalità sono definite da APPAG. I controlli sul rispetto dei criteri di condizionalità sono di competenza di APPAG.

MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati ed i singoli beneficiari sono tenuti a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere documenti riguardanti il monitoraggio e la valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

INFORMAZIONI

E' possibile richiedere in ogni momento informazioni agli Uffici Agricoli Periferici e all'Ufficio Tecnico e per l'Agricoltura di Montagna. Il testo del PSR completo, la documentazione di approfondimento e la normativa di riferimento sono disponibili sul sito dell'Autorità di Gestione www.psr.provincia.tn.it.

TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) i servizi della Provincia Autonoma di Trento interessati si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto. I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative. Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali. Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile al trattamento sono individuati, per quanto di propria competenza, dalle PA responsabili dei procedimenti.

MISURA 10 PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

10.1.4 COLTIVAZIONI DI SPECIE VEGETALI MINACCIATE DI EROSIONE GENETICA

L'operazione 10.1.4 si riferisce principalmente alla Priorità 4 "preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste", Focus Area 4a. Risponde al fabbisogno relativo alla salvaguardia delle specie vegetali e all'obiettivo trasversale relativo all'ambiente.

L'obiettivo primario dell'operazione è costituito dalla necessità di salvaguardare il patrimonio genetico autoctono riferito ad una particolare varietà di mais da granella "Nostrano di Storo" e Spin di Caldonazzo".

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento reperibile sul sito internet www.psr.provincia.tn.it.

Prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto/pagamento il fascicolo aziendale dovrà essere validato per garantire la coerenza dei dati, sulla base del Manuale del Fascicolo Aziendale di APPAG disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Il termine ultimo per presentare le domande è il 15 maggio di ciascun anno di programmazione che può essere di data successiva a seguito di comunicazione conforme alla normativa comunitaria. I termini verranno comunicati sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento e sul sito internet www.psr.provincia.tn.it.

Tutte le domande sono acquisite in forma elettronica utilizzando il portale del Sistema Informativo Agricolo Provinciale (SIAP). Tale attività deve essere effettuata avvalendosi del supporto dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o attraverso APPAG.

Gli adempimenti relativi al fascicolo aziendale, la modulistica e le modalità di presentazione delle domande sono contenute nella Circolare APPAG Istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per la campagna di riferimento. La Circolare APPAG è disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Presentazione tardiva.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre i 25 giorni di calendario successivi al termine previsto sono irricevibili.

Errore palese.

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 le domande di aiuto, di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti in qualsiasi momento, se le modifiche sono volte a sanare errori palesi riconosciuti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Il beneficiario, a dimostrazione dell'errore commesso, può presentare documentazione giustificativa.

In assenza di una esplicita definizione di errore palese, gli errori eventualmente riscontrati, sia dal beneficiario che dagli organismi competenti sulla base delle ordinarie e minimali attività istruttorie, devono essere valutati singolarmente al fine di poterli definire palesi e quindi correggibili.

Per il riconoscimento dell'errore palese è anzitutto necessario attestare la buona fede del beneficiario escludendo qualsiasi volontà di frode; l'onere di dimostrare che si tratta di errore palese è pertanto in capo al beneficiario, che firmando la domanda se ne assume la piena responsabilità validando le informazioni inserite.

Il riconoscimento di un errore palese può essere effettuato per tutte quelle domande per le quali non è stato pagato il saldo e per le quali Appag non ha già informato l'agricoltore di inadempienze nella domanda e non gli ha comunicato di essere oggetto di un controllo in loco.

A partire dall'annualità 2017 il termine per il riconoscimento di un errore palese è il 30 ottobre dell'annualità di riferimento della domanda.

BENEFICIARI

Gli agricoltori, singoli o associati, che coltivano le varietà di mais "Nostrano di Storo" e "Spin di Caldonazzo".

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Possono accedere all'aiuto:

- gli agricoltori che coltivano, in base a quanto previsto dall'articolo 7 paragrafo 2 e 4 del Regolamento (UE) n. 807/2014, specie vegetali minacciate di erosione genetica preservandole da tale rischio. Per la Provincia Autonoma di Trento le specie vegetali minacciate di erosione genetica sono: mais "Nostrano di Storo" e "Spin di Caldonazzo".
- gli agricoltori che impegnano una superficie di almeno 0,35 ha;
- la superficie oggetto di impegno deve ricadere nel territorio provinciale.

Le superfici oggetto di impegno devono essere riportate nel fascicolo aziendale con un periodo di conduzione minima dal 15/5 al 30/09 dell'anno di campagna di riferimento del premio.

IMPEGNI

Il richiedente deve impegnarsi, per almeno 5 anni consecutivi dal momento della presentazione della domanda di adesione, a coltivare le specie vegetali minacciate di erosione genetica: mais "Nostrano di Storo" e "Spin di Caldonazzo" su una superficie di almeno 0,35 ha.

IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

E' previsto un premio pari a 250,00 €/ha per il mais da granella.

MODIFICHE IN CORSO DI IMPEGNO

Trasferimento di impegno tra operazioni diverse

E' possibile effettuare il trasferimento degli impegni da una misura ad un'altra, a condizione che l'impegno esistente risulti significativamente rafforzato. Pertanto sono ammissibili esclusivamente i seguenti trasferimenti di impegno:

- dalla Misura 10, operazione 10.1.4 – Coltivazione di specie vegetali minacciate di erosione genetica alla Misura 11, operazione 11.1.1 – Sostegno all'introduzione del metodo biologico.

Recesso

Il recesso parziale o totale ad impegni assunti con la domanda di aiuto è possibile in qualsiasi momento del periodo di impegno.

Il recesso anticipato dà luogo a recupero, totale o parziale, delle somme erogate, maggiorate di interessi legali, salvo cause di forza maggiore indicate nel paragrafo successivo. Non è possibile recedere dagli impegni quando l'autorità competente ha comunicato al richiedente l'esecuzione di un controllo.

Forza maggiore

Ai sensi del Reg. (UE) 1306/2013 la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Altri casi possono essere riconosciuti come "forza maggiore" a condizione che siano stati notificati alla Commissione Europea.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo, secondo quanto previsto dal Regolamento UE nr. 640/2014 art. 4.

Nei casi riconosciuti di forza maggiore e circostanze eccezionali, il richiedente non è tenuto a restituire le somme già percepite e non si applica a suo carico alcuna sanzione.

PROCEDURE, CONTROLLI E SANZIONI

Le procedure per l'istruttoria delle domande – controlli amministrativi e controlli in loco, i sistemi di controllo e le sanzioni definite da APPAG con:

a) il MANUALE DELLE PROCEDURE DEI CONTROLLI E DELLE SANZIONI – SETTORE DELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI – PSR 2014-2020 disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it. e

b) le LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI IN LOCO RELATIVI AGLI IMPEGNI PREVISTI DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE – SETTORE DELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Nel caso di mancato rispetto degli impegni previsti dal PSR 2014-2020 per ogni misura e operazione si applica quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale nr. 682 di data 5 maggio 2017 che fissa le direttive e le schede di applicazione dei Decreti ministeriali riguardanti le riduzioni ed esclusioni per le Misure connesse alla superficie e agli animali del PSR 2014-2020 .

Con l'Accordo di data 13 gennaio 2016, con atto Rep. N. 05/2015, prot. 663697/2015 – S151 sono definite le attività delegate da APPAG al Servizio Agricoltura.

CONDIZIONALITA'

Per quanto riguarda il regime di condizionalità si fa riferimento al DM 2490 del 25 gennaio 2017 in corso di recepimento. Le istruzioni inerenti i sistemi di controllo relativi ai criteri di condizionalità sono definite da APPAG. I controlli sul rispetto dei criteri di condizionalità sono di competenza di APPAG.

MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati ed i singoli beneficiari sono tenuti a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere documenti riguardanti il monitoraggio e la valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

INFORMAZIONI

E' possibile richiedere in ogni momento informazioni agli Uffici Agricoli Periferici e all'Ufficio Tecnico e per l'Agricoltura di Montagna. Il testo del PSR completo, la documentazione di approfondimento e la normativa di riferimento sono disponibili sul sito dell'Autorità di Gestione www.psr.provincia.tn.it.

TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) i servizi della Provincia Autonoma di Trento interessati si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto. I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative. Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti,

dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali. Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile al trattamento sono individuati, per quanto di propria competenza, dalle PA responsabili dei procedimenti.

M11 – AGRICOLTURA BIOLOGICA

L'obiettivo della Misura 11 è quello di sostenere l'introduzione e il mantenimento dei metodi e delle pratiche di produzione biologica. In coerenza con quanto disposto dall'art. 3 del Reg. (UE) n. 834/2007 tali pratiche incentivano i sistemi di gestione sostenibili e attenti alla biodiversità, alla conservazione delle risorse naturali, con particolare attenzione anche al benessere degli animali e alle produzioni di qualità.

11.1.1 SOSTEGNO ALL'INTRODUZIONE DEL METODO BIOLOGICO

Descrizione del tipo di intervento

L'Operazione 11.1.1 prevede un sostegno a favore delle aziende agricole che convertono l'intera superficie agricola aziendale, o una parte di essa, ai metodi di produzione biologica conformemente con quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

L'operazione 11.1.1 soddisfa la Priorità 4) "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura e nello specifico alla Focus Area B "migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi". La Misura contribuisce secondariamente alla priorità 4 Focus Area C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi". L'operazione risponde al fabbisogno Sostegno all'agricoltura biologica e all'obiettivo trasversale relativo all'ambiente.

Se l'azienda converte parte della superficie agricola aziendale, l'intera specie vegetale richiesta a premio deve essere gestita con metodo biologico.

TIPO DI SOSTEGNO

L'impegno assunto nell'ambito della Misura 11 ha una durata di 5 anni. Tale durata potrà essere rispettata con un primo periodo di conversione grazie all'Operazione 11.1.1 e con un secondo periodo di mantenimento grazie all'Operazione 11.2.1. Il primo periodo non potrà avere una durata superiore ai tre anni.

1.3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento reperibile sul sito internet www.psr.provincia.tn.it.

Prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto/pagamento il fascicolo aziendale dovrà essere validato per garantire la coerenza dei dati, sulla base del Manuale del Fascicolo Aziendale di APPAG disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Il termine ultimo per presentare le domande è il 15 maggio di ciascun anno di programmazione che può essere di data successiva a seguito di comunicazione conforme alla normativa comunitaria. I termini verranno comunicati sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento e sul sito internet www.psr.provincia.tn.it.

Tutte le domande sono acquisite in forma elettronica utilizzando il portale del Sistema Informativo Agricolo Provinciale (SIAP). Tale attività deve essere effettuata avvalendosi del supporto dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o attraverso APPAG.

Gli adempimenti relativi al fascicolo aziendale, la modulistica e le modalità di presentazione delle domande sono contenute nella Circolare APPAG Istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per la campagna di riferimento. La Circolare APPAG è disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Presentazione tardiva.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre i 25 giorni di calendario successivi al termine previsto sono irricevibili.

Errore palese.

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 le domande di aiuto, di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti in qualsiasi momento, se le modifiche sono volte a sanare errori palesi riconosciuti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Il beneficiario, a dimostrazione dell'errore commesso, può presentare documentazione giustificativa.

In assenza di una esplicita definizione di errore palese, gli errori eventualmente riscontrati, sia dal beneficiario che dagli organismi competenti sulla base delle ordinarie e minimali attività istruttorie, devono essere valutati singolarmente al fine di poterli definire palesi e quindi correggibili.

Per il riconoscimento dell'errore palese è anzitutto necessario attestare la buona fede del beneficiario escludendo qualsiasi volontà di frode; l'onere di dimostrare che si tratta di errore palese è pertanto in capo al beneficiario, che firmando la domanda se ne assume la piena responsabilità validando le informazioni inserite.

Il riconoscimento di un errore palese può essere effettuato per tutte quelle domande per le quali non è stato pagato il saldo e per le quali Appag non ha già informato l'agricoltore di inadempienze nella domanda e non gli ha comunicato di essere oggetto di un controllo in loco.

A partire dall'annualità 2017 il termine per il riconoscimento di un errore palese è il 30 ottobre dell'annualità di riferimento della domanda.

BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'Operazione gli agricoltori singoli o le associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013. Il requisito di agricoltore attivo deve trovare riscontro nel Sistema Informativo Nazionale (SIAN).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Possono accedere all'aiuto:

- gli agricoltori che rispettano le norme obbligatorie stabilite ai sensi del capo 1 del titolo VI "Condizionalità" del Reg. (UE) n. 1306/2013. Il sostegno è concesso unicamente per gli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di condizionalità;
- gli agricoltori che hanno presentato la prima notifica alla data della domanda di aiuto e che sono regolarmente iscritti nell'elenco provinciale degli operatori biologici.

Costituiscono ulteriori condizioni di ammissibilità i requisiti obbligatori previsti dal Reg. (CE) n. 834/2007:

- gli operatori devono essere in possesso del documento giustificativo comprensivo delle particelle fondiarie coltivate ai sensi dell'articolo 68 del Regolamento (UE) n. 889/2008;
- le superfici agricole devono essere presenti nel fascicolo aziendale. La superficie minima da destinare all'impegno - da intendersi come superficie effettivamente coltivata - deve essere di almeno 0,3 Ha per tutte le colture, ad eccezione del prato per il quale la superficie minima dev'essere di almeno 1 Ha;
- la concimazione deve essere eseguita secondo quanto disposto nell'Allegato 1 del Reg. (CE) 889/2008 per le colture arboree specializzate e non, i piccoli frutti ed i prati permanenti;
- la difesa fitosanitaria deve essere eseguita secondo quanto disposto nell'Allegato 2 del Reg. (CE) 889/2008 per le colture arboree specializzate e non, i piccoli frutti ed i prati permanenti;
- le aziende zootecniche devono rispettare i limiti di carico pari al massimo a 2 UBA/Ha per le aziende con superficie a prato permanente [Reg. (CE) n. 889/2008 artt. 3 e 15 e Allegato IV].

Il documento giustificativo comprensivo delle particelle fondiarie coltivate ai sensi dell'articolo 68 del Regolamento (UE) n. 889/2008 deve essere presente al momento dell'istruttoria della domanda di premio.

MODALITÀ DI CALCOLO DEL RAPPORTO UBA/HA

Il rapporto UBA/HA è calcolato come segue:

Il numero di UBA viene calcolato in riferimento alla consistenza media annua aziendale utilizzando prioritariamente le informazioni presenti nella BDN. La consistenza media viene calcolata con riferimento ad almeno tre date che, a partire dall'annualità 2017, sono:

- 15 maggio,
- 15 luglio,
- 15 settembre.

Gli animali che vengono presi in considerazione per la determinazione della consistenza zootecnica (numero UBA) sono quelli di cui il richiedente è detentore.

Per l'istruttoria della domanda si fa riferimento:

- per i bovini ai dati presenti in BDN,
- per gli ovicaprini ai dati presenti in EVET (sistema informativo dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari),
- per gli equidi ai dati presenti in BDE e passaporti,

- per i suini ai dati presenti in BDN e documenti sanitari,
- per galline ovaiole e altro pollame ai dati dichiarati nel fascicolo aziendale

Il beneficiario deve attivarsi affinché tutti gli animali allevati siano registrati in BDN

Il numero di HA è calcolato con riferimento alla superficie foraggiera aziendale ricadente nel territorio della Provincia di Trento e nei comuni confinanti con il territorio provinciale. Si considerano le superfici foraggere presenti nel fascicolo aziendale alla data di presentazione della domanda.

Le colture che formano la superficie foraggiera aziendale sono elencate nella TABELLA COLTURE FORAGGIERE.

In tale superficie viene computata l'eventuale superficie dell'alpeggio in ragione di 0,4 ettari per ogni UBA alpeggiata su malghe situate in Provincia di Trento e su malghe di proprietà degli enti pubblici della Provincia di Trento ricadenti nei territori extraprovinciali nel periodo dal 15 giugno al 25 settembre dell'anno di riferimento.

Le UBA alpeggiate devono trovare riscontro nella dichiarazione del bestiame alpeggiato presentata entro il 15 luglio per ogni singola malga dai beneficiari della misura 10.1.2. - Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio. I dati devono essere conformi a quanto risulta in BDN. Qualora le UBA alpeggiate non trovano riscontro nella Misura 10.1.2 è necessario effettuare la verifica dell'effettivo pascolamento attraverso il controllo in loco della malga con l'acquisizione della documentazione riguardante le superfici pascolate e gli animali alpeggiati che devono trovare riscontro in BDN.

Ai fini del calcolo delle UBA alpeggiate l'età del bestiame è verificata alla data del 15 luglio dell'anno di riferimento della domanda di premio.

I capi alpeggiati dichiarati in domanda quale piano di alpeggio fanno riferimento a dati previsionali che potranno essere modificati sia in aumento che in diminuzione nel corso dell'istruttoria sulla base dei dati accertati in BDN.

TABELLA DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UNITÀ DI BESTIAME ADULTO (UBA) di cui all'art. 9, paragrafi 1 e 2 del REG. UE 2016/669

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi 1,0 UBA

Bovini da sei mesi a due anni 0,6 UBA

Bovini di meno di sei mesi 0,4 UBA

Ovini 0,15 UBA

Caprini 0,15 UBA

Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg 0,5 UBA

Altri suini 0,3 UBA

Galline ovaiole 0,014 UBA

Altro pollame 0,03 UBA

Galline ovaiole e i suini da ingrasso vengono presi in considerazione esclusivamente oltre i 4 suini e/o 250 galline.

MODIFICHE IN CORSO DI IMPEGNO

Variazione superficie oggetto di impegno.

La superficie richiesta a premio complessivamente a livello di Misura 11, può variare annualmente fino ad un massimo del 10% rispetto alla domanda dell'anno precedente.

La superficie aggiuntiva sarà soggetta agli obblighi di conversione.

Riduzione superficie oggetto di impegno:

quando la riduzione di superficie risulta superiore al 10%, va fatta una verifica a livello di particella fondiaria per accertare se la riduzione è imputabile al trasferimento di impegno ad altra azienda.

- a) Se la riduzione non è imputabile al trasferimento di impegno, o a casi di forza maggiore, si procede al recupero del premio già percepito per la superficie interessata dalla riduzione, a partire dalla domanda iniziale.
- b) Se la riduzione deriva invece da trasferimento parziale di impegno ad altra azienda, non si procede ad alcun recupero.

Aumento superficie oggetto di impegno:

a) Quando l'aumento di superficie risulta superiore al 10% rispetto alla domanda dell'anno precedente, per acquisizione di nuove superfici derivanti anche da trasferimento di impegno, deve essere presentata una nuova domanda iniziale e l'impegno riparte sull'intera superficie.

b) Qualora il trasferimento di impegno, riguarda invece l'intera superficie aziendale, la nuova azienda che ne deriva, subentra alla precedente e prende in carico gli impegni per le annualità residue. Il cedente in questo caso non è tenuto alla restituzione delle somme percepite.

Recesso

Il recesso parziale o totale ad impegni assunti con la domanda di aiuto è possibile in qualsiasi momento del periodo di impegno.

Il recesso anticipato dà luogo a recupero, totale o parziale, delle somme erogate, maggiorate di interessi legali, salvo cause di forza maggiore indicate nel paragrafo successivo. Non è possibile recedere dagli impegni quando l'autorità competente ha comunicato al richiedente l'esecuzione di un controllo.

Forza maggiore

Ai sensi del Reg. (UE) 1306/2013 la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Altri casi possono essere riconosciuti come "forza maggiore" a condizione che siano stati notificati alla Commissione Europea.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo, secondo quanto previsto dal Regolamento UE nr. 640/2014 art. 4.

Nei casi riconosciuti di forza maggiore e circostanze eccezionali, il richiedente non è tenuto a restituire le somme già percepite e non si applica a suo carico alcuna sanzione.

IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

E' previsto un sostegno pari a:

- 950 €/ha per le colture arboree specializzate (vite e melo);
- 390 €/ha per i prati permanenti;
- 500 €/ha per le arboree non specializzate e i piccoli frutti;
- 650 €/ha per le orticole e le altre colture annuali.

Le superfici di entrambe le Operazioni 11.1.1 e 11.2.1 concorrono al raggiungimento della soglia minima di ammissibilità di 0,3 Ha per la Misura 11.

PROCEDURE, CONTROLLI E SANZIONI

Le procedure per l'istruttoria delle domande – controlli amministrativi e controlli in loco, i sistemi di controllo e le sanzioni definite da APPAG con:

a) il **MANUALE DELLE PROCEDURE DEI CONTROLLI E DELLE SANZIONI – SETTORE DELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI – PSR 2014-2020** disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it e

b) le **LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI IN LOCO RELATIVI AGLI IMPEGNI PREVISTI DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE – SETTORE DELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI** disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Nel caso di mancato rispetto degli impegni previsti dal PSR 2014-2020 per ogni misura e operazione si applica quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale nr. 682 di data 5 maggio 2017 che fissa le direttive e le schede di applicazione dei Decreti ministeriali riguardanti le riduzioni ed esclusioni per le Misure connesse alla superficie e agli animali del PSR 2014-2020 .

Con l'Accordo di data 13 gennaio 2016, con atto Rep. N. 05/2015, prot. 663697/2015 – S151 sono definite le attività delegate da APPAG al Servizio Agricoltura.

CONDIZIONALITA'

Per quanto riguarda il regime di condizionalità si fa riferimento al DM 2490 del 25 gennaio 2017 in corso di recepimento. Le istruzioni inerenti i sistemi di controllo relativi ai criteri di condizionalità sono definite da APPAG. I controlli sul rispetto dei criteri di condizionalità sono di competenza di APPAG.

MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati ed i singoli beneficiari sono tenuti a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere documenti riguardanti il monitoraggio e la valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

INFORMAZIONI

E' possibile richiedere in ogni momento informazioni agli Uffici Agricoli Periferici e all'Ufficio Tecnico e per l'Agricoltura di Montagna. Il testo del PSR completo, la documentazione di approfondimento e la normativa di riferimento sono disponibili sul sito dell'Autorità di Gestione www.psr.provincia.tn.it.

TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) i servizi della Provincia Autonoma di Trento interessati si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto. I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative. Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali. Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile al trattamento sono individuati, per quanto di propria competenza, dalle PA responsabili dei procedimenti.

11.2.1 MANTENIMENTO DEL METODO BIOLOGICO

L'Operazione 11.2.1 prevede un sostegno a favore delle aziende agricole che mantengono sull'intera superficie agricola aziendale, o su una parte di essa, il metodo di produzione biologica conformemente con quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

L'operazione 11.2.1 soddisfa la Priorità 4) "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura e nello specifico alla Focus Area B "migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi". La Misura contribuisce secondariamente alla priorità 4 Focus Area C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi". L'operazione risponde al fabbisogno Riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento dell'efficienza nella gestione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci e all'obiettivo trasversale relativo all'ambiente.

Se l'azienda è parzialmente coltivata con il metodo biologico l'intera specie vegetale richiesta a premio deve essere gestita con metodo biologico.

TIPO DI SOSTEGNO

L'impegno assunto dal beneficiario nell'ambito della Misura 11 ha una durata di 5 anni. Tale durata potrà essere rispettata interamente con il mantenimento o con un primo periodo di conversione e un secondo periodo di mantenimento.

1.3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento reperibile sul sito internet www.psr.provincia.tn.it.

Prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto/pagamento il fascicolo aziendale dovrà essere validato per garantire la coerenza dei dati, sulla base del Manuale del Fascicolo Aziendale di APPAG disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Il termine ultimo per presentare le domande è il 15 maggio di ciascun anno di programmazione che può essere di data successiva a seguito di comunicazione conforme alla normativa comunitaria. I termini verranno comunicati sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento e sul sito internet www.psr.provincia.tn.it.

Tutte le domande sono acquisite in forma elettronica utilizzando il portale del Sistema Informativo Agricolo Provinciale (SIAP). Tale attività deve essere effettuata avvalendosi del supporto dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o attraverso APPAG.

Gli adempimenti relativi al fascicolo aziendale, la modulistica e le modalità di presentazione delle domande sono contenute nella Circolare APPAG Istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per la campagna di riferimento. La Circolare APPAG è disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Presentazione tardiva.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre i 25 giorni di calendario successivi al termine previsto sono irricevibili.

Errore palese.

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 le domande di aiuto, di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti in qualsiasi momento, se le modifiche sono volte a sanare errori palesi riconosciuti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Il beneficiario, a dimostrazione dell'errore commesso, può presentare documentazione giustificativa.

In assenza di una esplicita definizione di errore palese, gli errori eventualmente riscontrati, sia dal beneficiario che dagli organismi competenti sulla base delle ordinarie e minimali attività istruttorie, devono essere valutati singolarmente al fine di poterli definire palesi e quindi correggibili.

Per il riconoscimento dell'errore palese è anzitutto necessario attestare la buona fede del beneficiario escludendo qualsiasi volontà di frode; l'onere di dimostrare che si tratta di errore palese è pertanto in capo al beneficiario, che firmando la domanda se ne assume la piena responsabilità validando le informazioni inserite.

Il riconoscimento di un errore palese può essere effettuato per tutte quelle domande per le quali non è stato pagato il saldo e per le quali Appag non ha già informato l'agricoltore di inadempienze nella domanda e non gli ha comunicato di essere oggetto di un controllo in loco.

A partire dall'annualità 2017 il termine per il riconoscimento di un errore palese è il 30 ottobre dell'annualità di riferimento della domanda.

BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'Operazione gli agricoltori singoli o associati che si impegnano volontariamente a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013. . Il requisito di agricoltore attivo deve trovare riscontro nel Sistema Informativo Nazionale (SIAN).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Possono accedere all'aiuto:

- gli agricoltori che rispettano le norme obbligatorie stabilite ai sensi del capo 1 del titolo VI "Condizionalità" del Reg. (UE) n. 1306/2013. Il sostegno è concesso unicamente per gli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di condizionalità.

- gli operatori devono essere in possesso documento giustificativo comprensivo delle particelle fondiarie coltivate ai sensi dell'articolo 68 del Regolamento (UE) n. 889/2008;
- le superfici agricole devono essere presenti nel fascicolo aziendale. La superficie minima da destinare all'impegno - da intendersi come superficie effettivamente coltivata - deve essere di almeno 0,3 ha per tutte le colture, ad eccezione del prato per il quale la superficie minima dev'essere di almeno 1 ha;
- la concimazione deve essere eseguita secondo quanto disposto nell'Allegato 1 del Reg. (CE) 889/2008 per le colture arboree specializzate e non, i piccoli frutti ed i prati permanenti;
- la difesa fitosanitaria deve essere eseguita secondo quanto disposto nell'Allegato 2 del Reg. (CE) 889/2008 per le colture arboree specializzate e non, i piccoli frutti ed i prati permanenti;
- le aziende zootecniche devono rispettare i limiti di carico i limiti di carico pari al massimo a 2 UBA/HA per le aziende con superficie a prato permanente [Reg. (CE) n. 889/2008 artt. 3 e15 e Allegato IV].

Il documento giustificativo comprensivo delle particelle fondiarie coltivate ai sensi dell'articolo 68 del Regolamento (UE) n. 889/2008 deve essere presente al momento dell'istruttoria della domanda di premio.

MODALITÀ DI CALCOLO DEL RAPPORTO UBA/HA

Il rapporto UBA/HA è calcolato come segue:

Il numero di UBA viene calcolato in riferimento alla consistenza media annua aziendale utilizzando prioritariamente le informazioni presenti nella BDN. La consistenza media viene calcolata con riferimento ad almeno tre date che, a partire dall'annualità 2017, sono:

- 15 maggio,
- 15 luglio,
- 15 settembre.

Gli animali che vengono presi in considerazione per la determinazione della consistenza zootecnica (numero UBA) sono quelli di cui il richiedente è detentore.

Per l'istruttoria della domanda si fa riferimento:

- per i bovini ai dati presenti in BDN,
- per gli ovicaprini ai dati presenti in EVET (sistema informativo dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari),
- per gli equidi ai dati presenti in BDE e passaporti,
- per i suini ai dati presenti in BDN e documenti sanitari,
- per galline ovaiole e altro pollame ai dati dichiarati nel fascicolo aziendale.

Il beneficiario deve attivarsi affinché tutti gli animali allevati siano registrati in BDN

Il numero di HA è calcolato con riferimento alla superficie foraggiera aziendale ricadenti nel territorio della Provincia di Trento e nei comuni confinanti con il territorio provinciale. Si considerano le superfici foraggere presenti nel fascicolo aziendale alla data di presentazione della domanda.

Le colture che formano la superficie foraggiera aziendale sono elencate nella TABELLA COLTURE FORAGGIERE.

In tale superficie viene computata l'eventuale superficie dell'alpeggio in ragione di 0,4 ettari per ogni UBA alpeggiata su malghe situate in Provincia di Trento e su malghe di proprietà degli enti

pubblici della Provincia di Trento ricadenti nei territori extraprovinciali nel periodo dal 15 giugno al 25 settembre dell'anno di riferimento.

Le UBA alpeggiate devono trovare riscontro nella dichiarazione del bestiame alpeggiato presentata entro il 15 luglio per ogni singola malga dai beneficiari della misura 10.1.2. - Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio. I dati devono essere conformi a quanto risulta in BDN. Qualora le UBA alpeggiate non trovino riscontro nella Misura 10.1.2 è necessario effettuare la verifica dell'effettivo pascolamento attraverso il controllo in loco della malga con l'acquisizione della documentazione riguardante le superfici pascolate e gli animali alpeggiati che devono trovare riscontro in BDN.

Ai fini del calcolo delle UBA alpeggiate l'età del bestiame è verificata alla data del 15 luglio dell'anno di riferimento della domanda di premio.

I capi alpeggiati dichiarati in domanda quale piano di alpeggio fanno riferimento a dati previsionali che potranno essere modificati sia in aumento che in diminuzione nel corso dell'istruttoria sulla base dei dati accertati in BDN.

TABELLA DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UNITÀ DI BESTIAME ADULTO (UBA) di cui all'art. 9, paragrafi 1 e 2 del REG. UE 2016/669

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi 1,0 UBA

Bovini da sei mesi a due anni 0,6 UBA

Bovini di meno di sei mesi 0,4 UBA

Ovini 0,15 UBA

Caprini 0,15 UBA

Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg 0,5 UBA

Altri suini 0,3 UBA

Galline ovaiole 0,014 UBA

Altro pollame 0,03 UBA

Galline ovaiole e i suini da ingrasso vengono presi in considerazione esclusivamente oltre i 4 suini e/o 250 galline.

MODIFICHE IN CORSO DI IMPEGNO

La superficie richiesta a premio complessivamente a livello di Misura 11, può variare annualmente fino ad un massimo del 10% rispetto alla domanda dell'anno precedente.

La superficie aggiuntiva sarà soggetta agli obblighi di conversione.

In caso di variazione per riduzione:

quando la riduzione di superficie risulta superiore al 10%, va fatta una verifica a livello di particella fondiaria per accertare se la riduzione è imputabile a trasferimento di impegno ad altra azienda.

a) Se la riduzione non è imputabile al trasferimento di impegno, o a casi di forza maggiore, si procede al recupero del premio già percepito per la superficie interessata dalla riduzione, a partire dalla domanda iniziale.

b) Se la riduzione deriva invece da trasferimento parziale di impegno ad altra azienda, non si procede ad alcun recupero.

In caso di variazione per aumento:

- a) Quando l'aumento di superficie risulta superiore al 10% rispetto alla domanda dell'anno precedente, per acquisizione di nuove superfici derivanti anche da trasferimento di impegno, deve essere presentata una nuova domanda iniziale e l'impegno riparte sull'intera superficie.
- b) Qualora il trasferimento di impegno, riguarda invece l'intera superficie aziendale, la nuova azienda che ne deriva, subentra alla precedente e prende in carico gli impegni per le annualità residue. Il cedente in questo caso non è tenuto alla restituzione delle somme percepite.

Recesso

Il recesso parziale o totale ad impegni assunti con la domanda di aiuto è possibile in qualsiasi momento del periodo di impegno.

Il recesso anticipato dà luogo a recupero, totale o parziale, delle somme erogate, maggiorate di interessi legali, salvo cause di forza maggiore indicate nel paragrafo successivo. Non è possibile recedere dagli impegni quando l'autorità competente ha comunicato al richiedente l'esecuzione di un controllo.

Forza maggiore

Ai sensi del Reg. (UE) 1306/2013 la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Altri casi possono essere riconosciuti come "forza maggiore" a condizione che siano stati notificati alla Commissione Europea.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo, secondo quanto previsto dal Regolamento UE nr. 640/2014 art. 4.

Nei casi riconosciuti di forza maggiore e circostanze eccezionali, il richiedente non è tenuto a restituire le somme già percepite e non si applica a suo carico alcuna sanzione.

IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

E' previsto un sostegno pari a:

- 900 €/ha per le colture arboree specializzate (melo e vite);
- 340 €/ha per i prati permanenti;
- 450 €/ha per le arboree non specializzate e i piccoli frutti;
- 600 €/ha per le orticole e le altre colture annuali.

Le superfici di entrambe le Operazioni 11.1.1 e 11.2.1 concorrono al raggiungimento della soglia minima di ammissibilità per la Misura 11 di 0,3 ha.

Il sostegno previsto dalla Misura 11 con le Operazioni 11.1.1 e 11.2.1 è concesso per ettaro di superficie agricola agli agricoltori o alle associazioni che si impegnano volontariamente su tutta o parte della SAU aziendale. Le Operazioni 11.1.1 e 11.2.1 non possono interessare la medesima superficie e quindi non sono cumulabili ma eventualmente complementari.

Gli agricoltori o associazioni di agricoltori sopra citati hanno la possibilità di aderire anche agli impegni previsti dalla Misura 10, Operazione 10.1.1 – “Gestione delle aree prative: miglioramento della biodiversità legata ai prati permanenti” e 10.1.4 “Coltivazione di specie vegetali minacciate di erosione genetica” con la parte della SAU aziendale non impegnata sulla misura 11. La Misura 10 e la Misura 11 non possono interessare la medesima superficie e quindi non sono cumulabili ma eventualmente complementari.

PROCEDURE, CONTROLLI E SANZIONI

Le procedure per l’istruttoria delle domande – controlli amministrativi e controlli in loco, i sistemi di controllo e le sanzioni definite da APPAG con:

a) il **MANUALE DELLE PROCEDURE DEI CONTROLLI E DELLE SANZIONI – SETTORE DELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI – PSR 2014-2020** disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it e

b) le **LINEE GUIDA PER L’ESECUZIONE DEI CONTROLLI IN LOCO RELATIVI AGLI IMPEGNI PREVISTI DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE – SETTORE DELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI** disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Nel caso di mancato rispetto degli impegni previsti dal PSR 2014-2020 per ogni misura e operazione si applica quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale nr. 682 di data 5 maggio 2017 che fissa le direttive e le schede di applicazione dei Decreti ministeriali riguardanti le riduzioni ed esclusioni per le Misure connesse alla superficie e agli animali del PSR 2014-2020 .

Con l’Accordo di data 13 gennaio 2016, con atto Rep. N. 05/2015, prot. 663697/2015 – S151 sono definite le attività delegate da APPAG al Servizio Agricoltura.

CONDIZIONALITA’

Per quanto riguarda il regime di condizionalità si fa riferimento al DM 2490 del 25 gennaio 2017 in corso di recepimento. Le istruzioni inerenti i sistemi di controllo relativi ai criteri di condizionalità sono definite da APPAG. I controlli sul rispetto dei criteri di condizionalità sono di competenza di APPAG.

MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati ed i singoli beneficiari sono tenuti a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l’Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere documenti riguardanti il monitoraggio e la valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

INFORMAZIONI

E' possibile richiedere in ogni momento informazioni agli Uffici Agricoli Periferici e all'Ufficio Tecnico e per l'Agricoltura di Montagna. Il testo del PSR completo, la documentazione di approfondimento e la normativa di riferimento sono disponibili sul sito dell'Autorità di Gestione www.psr.provincia.tn.it.

TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) i servizi della Provincia Autonoma di Trento interessati si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto. I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative. Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali. Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile al trattamento sono individuati, per quanto di propria competenza, dalle PA responsabili dei procedimenti.

M13 – INDENNITA' A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI

13.1.1 INDENNITA' COMPENSATIVA PER GLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE

L'Operazione intende compensare gli svantaggi naturali e il conseguente minore reddito delle imprese agricole attraverso la concessione di un aiuto annuo che permetta di tener conto delle difficoltà legate ai vincoli di cui all'articolo 32 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Tutto il territorio provinciale è considerato zona svantaggiata ai sensi della Direttiva CEE 268/75.

La Misura soddisfa la Priorità 4 (preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste) e nello specifico, alla Focus Area A ovvero la salvaguardia e ripristino della biodiversità, incluse le zone Natura 2000 e le zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa. Secondariamente contribuisce inoltre secondariamente alla Focus area 4c) "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi".

La Misura risponde prioritariamente al fabbisogno n. 1 "Sostegno di modelli produttivi sostenibili nel settore agricolo e zootecnico nelle aree svantaggiate di montagna". La stessa contribuisce agli obiettivi trasversali quali l'ambiente, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.

L'indennità compensativa è un premio annuo corrisposto ai beneficiari che presentano una domanda annuale di adesione e che sono in possesso dei requisiti previsti dalla presente operazione.

Nella definizione della misura si è tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 32 del Regolamento n. 1305/2013 e del fatto che i sistemi agricoli della Provincia Autonoma di Trento sono:

1. il sistema agricolo zootecnico intensivo;
2. il sistema agricolo zootecnico intermedio;
3. il sistema agricolo zootecnico estensivo, delle colture erbacee e seminativi;
4. il sistema agricolo dell'arboricoltura intensiva;
5. il sistema agricolo dell'arboricoltura estensiva;
6. il sistema agricolo dell'ortofloricoltura.

Sono riconducibili al primo sistema agricolo le superfici foraggere delle aziende con un carico superiore a 4 UBA/ha.

Sono riconducibili al secondo sistema agricolo le superfici foraggere delle aziende con un carico superiore o uguale a 0,2 UBA/ha e inferiore o uguale a 4 UBA/ha.

Sono riconducibili al terzo sistema agricolo le superfici foraggere delle aziende con un carico inferiore a 0,2 UBA/ha.

Sono riconducibili al quarto sistema agricolo le colture specializzate quali melo, pero, pesco, ciliegio, piccoli frutti, fragola, kiwi e vite, nonché altri fruttiferi non ricompresi nel quinto sistema agricolo.

Sono riconducibili al quinto sistema agricolo le colture estensive quali olivo, castagno, susino e le colture per la produzione di frutta a guscio (noce, nocciolo, ecc.).

Sono riconducibili al sesto sistema agricolo le colture ortofloricole, la patata, le piante officinali e le colture utilizzate per il sovescio nella rotazione orticola.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento reperibile sul sito internet www.psr.provincia.tn.it.

Prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto/pagamento il fascicolo aziendale dovrà essere validato per garantire la coerenza dei dati, sulla base del Manuale del Fascicolo Aziendale di APPAG disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Il termine ultimo per presentare le domande è il 15 maggio di ciascun anno di programmazione che può essere di data successiva a seguito di comunicazione conforme alla normativa comunitaria. I termini verranno comunicati sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento e sul sito internet www.psr.provincia.tn.it.

Tutte le domande sono acquisite in forma elettronica utilizzando il portale del Sistema Informativo Agricolo Provinciale (SIAP). Tale attività deve essere effettuata avvalendosi del supporto dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o attraverso APPAG.

Gli adempimenti relativi al fascicolo aziendale, la modulistica e le modalità di presentazione delle domande sono contenute nella Circolare APPAG Istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per la campagna di riferimento. La Circolare APPAG è disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Presentazione tardiva.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre i 25 giorni di calendario successivi al termine previsto sono irricevibili.

Errore palese.

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 le domande di aiuto, di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti in qualsiasi momento, se le modifiche sono volte a sanare errori palesi riconosciuti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Il beneficiario, a dimostrazione dell'errore commesso, può presentare documentazione giustificativa.

In assenza di una esplicita definizione di errore palese, gli errori eventualmente riscontrati, sia dal beneficiario che dagli organismi competenti sulla base delle ordinarie e minimali attività istruttorie, devono essere valutati singolarmente al fine di poterli definire palesi e quindi correggibili.

Per il riconoscimento dell'errore palese è anzitutto necessario attestare la buona fede del beneficiario escludendo qualsiasi volontà di frode; l'onere di dimostrare che si tratta di errore palese è pertanto in capo al beneficiario, che firmando la domanda se ne assume la piena responsabilità validando le informazioni inserite.

Il riconoscimento di un errore palese può essere effettuato per tutte quelle domande per le quali non è stato pagato il saldo e per le quali Appag non ha già informato l'agricoltore di inadempienze nella domanda e non gli ha comunicato di essere oggetto di un controllo in loco.

A partire dall'annualità 2017 il termine per il riconoscimento di un errore palese è il 30 ottobre dell'annualità di riferimento della domanda.

BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'Operazione:

- agricoltori in attività (di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013) che si impegnano a proseguire l'attività agricola, nell'anno di competenza, nelle zone montane ai sensi dell'articolo 32 paragrafo 2. Tali zone coincidono con quelle individuate dalla Direttiva CEE n. 268/75 e ricomprendono tutto il territorio provinciale. Il requisito di agricoltore attivo deve trovare riscontro nel Sistema Informativo Nazionale (SIAN).

Le aziende con sede legale al di fuori della Provincia Autonoma di Trento possono fare domanda ai sensi della presente operazione per le superfici situate sul territorio provinciale a condizione che abbiano costituito un fascicolo aziendale.

Le superfici oggetto di impegno devono essere riportate nel fascicolo aziendale con un periodo di conduzione minima dal 15/5 al 30/09 dell'anno di campagna di riferimento del premio.

Si riconferma la stessa individuazione delle zone montane della precedente programmazione.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

I richiedenti sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- per gli agricoltori in attività (art. 9 Reg. UE 1307/2013), proseguire l'attività agricola, nell'anno di competenza, nelle zone montane ai sensi dell'articolo 32 paragrafo 2. Tali zone coincidono con quelle individuate dalla Direttiva CEE n. 268/75 e ricomprendono tutto il territorio provinciale;
- sfalcio annuale delle superfici a prato e delle superfici a foraggiere avvicendate ammesse a premio con asporto del foraggio sfalciato.

Sono ammesse all'aiuto tutte le superfici agricole ricadenti sul territorio provinciale in quanto l'intera Provincia di Trento è considerata zona montana ai sensi dell'articolo 32 paragrafo 2 e della Direttiva CEE n. 268/75.

In analogia a quanto previsto per il primo pilastro della PAC, di cui al Regolamento (UE) n. 1307/2013, non vengono erogati premi inferiori ai 300,00 Euro.

La superficie minima netta ammissibile a premio deve essere maggiore o uguale a 1,5 ettari per il sistema agricolo zootecnico e per quello delle colture erbacee e seminativi, ridotta a 0,5 ettari per gli altri sistemi agricoli.

Per i sistemi produttivi 4 arboricoltura intensiva, 5 arboricoltura estensiva e 6 ortofloricoltura un eventuale carico UBA/HA superiore a 4 non pregiudica la possibilità di riconoscere il premio stabilito per tali sistemi produttivi.

SUPERFICIE FORAGGIERA DERIVANTE DALLE UBA ALPEGGIATE

Sempre con riguardo al sistema agricolo zootecnico, nel calcolo della superficie ammissibile sono comprese anche le superfici a pascolo di malga utilizzate dal bestiame aziendale. Tale superficie in via presuntiva viene calcolata sulla base di un rapporto di 0,4 ha per ogni UBA effettivamente portata al pascolo. Le UBA al pascolo sono desunte dal Sistema Informativo Agricolo Provinciale (SIAP). Nel caso di greggi transumanti, in considerazione delle particolari modalità di conduzione di tali allevamenti e della minore permanenza sulla malga ove effettuano il pascolamento, tale rapporto è ridotto a 0,2 e non sono applicate le maggiorazioni relative alla pendenza ed all'altitudine. In entrambi i casi viene verificato che la superficie individuata in via presuntiva sia stata effettivamente pascolata e che le UBA alpeggiate trovino riscontro nella dichiarazione del bestiame alpeggiato presentata entro il 15 luglio per ogni singola malga dai beneficiari della misura 10.1.2. - Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio. I dati devono trovare riscontro in BDN. Qualora le UBA alpeggiate non trovino riscontro nella Misura 10.1.2 è necessario effettuare la verifica dell'effettivo pascolamento attraverso il controllo in loco della malga con l'acquisizione della documentazione riguardante le superfici pascolate e gli animali alpeggiati che devono trovare riscontro in BDN. Ai fini del calcolo delle UBA alpeggiate l'età del bestiame è verificata alla data del 15 luglio dell'anno di riferimento della domanda di premio.

I capi alpeggiati dichiarati in domanda quale piano di alpeggio fanno riferimento a dati previsionali che potranno essere modificati sia in aumento che in diminuzione nel corso dell'istruttoria sulla base dei dati accertati in BDN.

Nel caso di alpeggio su più malghe in periodi diversi, durante la stagione di pascolamento, ogni capo di bestiame portato in alpeggio viene considerato una sola volta all'anno per la determinazione della superficie a pascolo.

Sono ammissibili a premio, sulla base di un rapporto di 0,4 ha per ogni UBA effettivamente portata al pascolo ridotto a 0,2 nel caso di greggi transumanti, le superfici derivanti dalle UBA alpeggiate su malghe situate in Provincia di Trento e su malghe di proprietà degli enti pubblici della Provincia di Trento ricadenti nei territori extraprovinciali per almeno 60 giorni ridotto a 30 per le aziende transumanti effettuato nel periodo dal 15 giugno al 25 settembre dell'anno di riferimento.

TABELLA DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UNITÀ DI BESTIAME ADULTO (UBA) di cui all'art. 9, paragrafi 1 e 2 del REG. UE 2016/669

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi 1,0 UBA

Bovini da sei mesi a due anni 0,6 UBA

Bovini di meno di sei mesi 0,4 UBA

Ovini 0,15 UBA

Caprini 0,15 UBA

Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg 0,5 UBA

Altri suini 0,3 UBA

Galline ovaiole 0,014 UBA

Altro pollame 0,03 UBA

Galline ovaiole e i suini da ingrasso vengono presi in considerazione esclusivamente oltre i 4 suini e/o 250 galline.

1.4. MODALITÀ DI CALCOLO DEL RAPPORTO UBA/HA

Il rapporto UBA/HA è calcolato come segue:

Il numero di UBA viene calcolato in riferimento alla consistenza media annua aziendale utilizzando prioritariamente le informazioni presenti nella BDN. La consistenza media viene calcolata con riferimento ad almeno tre date che, a partire dall'annualità 2017, sono:

- 15 maggio,
- 15 luglio,
- 15 settembre.

Gli animali che vengono presi in considerazione per la determinazione della consistenza zootecnica (numero UBA) sono quelli di cui il richiedente è detentore.

Per l'istruttoria della domanda si fa riferimento:

- per i bovini ai dati presenti in BDN,
- per gli ovicaprini ai dati presenti in EVET (sistema informativo dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari),
- per gli equidi ai dati presenti in BDE e passaporti,
- per i suini ai dati presenti in BDN e documenti sanitari,
- per galline ovaiole e altro pollame ai dati dichiarati nel fascicolo aziendale.

Il beneficiario deve attivarsi affinché tutti gli animali allevati siano registrati in BDN.

Il numero di HA è calcolato con riferimento alla superficie foraggiera aziendale ricadenti nel territorio della Provincia di Trento e nei comuni confinanti con il territorio provinciale. Si considerano le superfici foraggere presenti nel fascicolo aziendale alla data di presentazione della domanda.

Le colture che formano la superficie foraggiera aziendale sono elencate nella TABELLA COLTURE FORAGGIERE.

In tale superficie viene computata l'eventuale superficie dell'alpeggio in ragione di 0,4 ettari per ogni UBA alpeggiata su malghe situate in Provincia di Trento e su malghe di proprietà degli enti pubblici della Provincia di Trento ricadenti nei territori extraprovinciali nel periodo dal 15 giugno al 25 settembre dell'anno di riferimento.

Le UBA alpeggiate devono trovare riscontro nella dichiarazione del bestiame alpeggiato presentata entro il 15 luglio per ogni singola malga dai beneficiari della misura 10.1.2. - Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio. I dati devono essere conformi a quanto risulta in BDN. Qualora le UBA alpeggiate non trovano riscontro nella Misura 10.1.2 è necessario effettuare la verifica dell'effettivo pascolamento attraverso il controllo in loco della malga con l'acquisizione della documentazione riguardante le superfici pascolate e gli animali alpeggiati che devono trovare riscontro in BDN.

Ai fini del calcolo delle UBA alpeggiate l'età del bestiame è verificata alla data del 15 luglio dell'anno di riferimento della domanda di premio.

I capi alpeggiati dichiarati in domanda quale piano di alpeggio fanno riferimento a dati previsionali che potranno essere modificati sia in aumento che in diminuzione nel corso dell'istruttoria sulla base dei dati accertati in BDN.

DURATA IMPEGNI A CARICO DEL BENEFICIARIO

La durata degli impegni per la Misura 13 è annuale.

IMPEGNI

- il pascolamento delle superfici di malga ammesse a premio deve essere effettuato all'interno del periodo dal 15 giugno al 25 settembre dell'anno di riferimento per almeno 60 giorni ridotto a 30 per le aziende transumanti;
- per le aziende transumanti di garantire la presenza del gregge sul territorio provinciale per almeno 5 mesi.

Non sono considerate aziende transumanti le aziende che alpeggiano bestiame di specie bovina ed equina per almeno 60 giorni su una malga nel periodo 15/6 - 25/9.

Non sono considerate aziende transumanti le aziende che alpeggiano bestiame di specie ovina e caprina per almeno 60 giorni su una malga nel periodo 15/6 - 25/9 ed hanno in provincia di Trento una struttura aziendale di fondovalle adibita al ricovero degli animali oppure coltivano in provincia di Trento almeno 2 ettari di superficie, esclusa la superficie a pascolo e la superficie derivante dal bestiame alpeggiato.

Sono aziende transumanti le aziende che alpeggiano bestiame di specie ovina e caprina per almeno 30 giorni su una malga nel periodo 15/6 - 25/9 e che garantiscono la loro permanenza nel territorio provinciale per almeno 5 mesi. La permanenza sul territorio provinciale viene verificata dal libretto pascolo vagante o documento equivalente.

Nella domanda di premio il richiedente deve dichiarare se l'azienda è transumante o non è transumante.

IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

SISTEMA AGRICOLO		IMPORTO DEL PREMIO €/HA
1) zootecnico intensivo		0
2) zootecnico intermedio		220,00
3) zootecnico estensivo, colture erbacee e seminativi		70,00
4) arboricoltura intensiva	- arboricoltura intensiva	0
	- arboricoltura intensiva: viticoltura ubicata su terreni ad altitudine superiore a 300 mslm	90,00
5) arboricoltura estensiva		360,00
6) ortofloricoltura		360,00

FATTORI DI MOLTIPLICAZIONE

Gli importi del premio sono incrementati in base ad un fattore moltiplicativo relativo sia alla pendenza media dei terreni lavorati dall'azienda (variazione fra 1,2 e 1,6) che all'altitudine media della SAU (variazione fra 1 e 1,7).

In base ai risultati dei calcoli la maggiorazione, collegata a fattori oggettivi di svantaggio quali la pendenza, l'altitudine o la combinazione delle due, può arrivare ad un fattore di moltiplicazione massimo del premio pari a 2,72, come risulta dalla tabella sotto riportata.

Misura 13 - Fattori di moltiplicazione .

PENDENZA/ALTITUDINE	ALTITUDINE < 400M	400M ≤ ALTITUDINE < 600M	600M ≤ ALTITUDINE < 900M	ALTITUDINE ≥ 900 M
Pendenza < 8%	1,2*1 = 1,2	1,2*1,2 = 1,44	1,2*1,4 = 1,68	1,2*1,7 = 2,04
8% ≤ Pendenza < 13%	1,4*1 = 1,4	1,4*1,2 = 1,68	1,4*1,4 = 1,96	1,4*1,7 = 2,38
Pendenza ≥ 13%	1,6*1 = 1,6	1,6*1,2 = 1,92	1,6*1,4 = 2,24	1,6*1,7 = 2,72

Il premio unitario erogabile non può essere superiore a 600,00 euro/ha per i sistemi agricoli 2 sistema agricolo zootecnico intermedio e 5 sistema agricolo dell'arboricoltura estensiva.

Il premio unitario erogabile non può essere superiore a 450,00 euro/ha per i sistemi agricoli 3). sistema agricolo zootecnico estensivo, delle colture erbacee e seminativi, 4) sistema agricolo dell'arboricoltura intensiva, 6) sistema agricolo dell'ortofloricoltura.

E' fatto salvo il principio che il livello medio di tutte le indennità compensative concesse nella Provincia Autonoma di Trento non possa superare i 450,00 Euro/ha. Ai fini di tale calcolo sono prese in considerazione anche le intere superfici alpeggiate sulle quali l'indennità viene calcolata secondo valori parametrici.

Qualora si verifichi un superamento del livello medio dell'indennità compensativa a livello provinciale, tutti i pagamenti saranno proporzionalmente decurtati al fine di raggiungere un livello medio di pagamento per ettaro inferiore o uguale a 450 Euro/ha.

DEGRESSIONE DEL PREMIO

L'importo del premio è degressivo rispetto alla superficie oggetto di pagamento per azienda in quanto, come risultante dai calcoli, lo svantaggio diminuisce in funzione dell'aumentare della superficie aziendale. Vengono attuate le decurtazioni come riportate dalla tabella sotto riportata.

Misura 13 - Degressività del pagamento per classe di superficie oggetto d'impegno.

CLASSI DI SUPERFICIE	DECURTAZIONE
Superficie oggetto di IC sino a 20,00 ha	nessuna
Superficie oggetto di IC tra 20,01 e 40,00 ha	Decurtazione del 25%
Superficie oggetto di IC tra 40,01 e 80,00 ha	Decurtazione del 50%
Superficie oggetto di IC maggiore di 80,01 ha	Decurtazione del 100%

MODIFICHE IN CORSO DI IMPEGNO

Recesso

Il recesso parziale o totale ad impegni assunti con la domanda di aiuto è possibile in qualsiasi momento del periodo di impegno.

Il recesso anticipato dà luogo a recupero, totale o parziale, delle somme erogate, maggiorate di interessi legali, salvo cause di forza maggiore indicate nel paragrafo successivo. Non è possibile recedere dagli impegni quando l'autorità competente ha comunicato al richiedente l'esecuzione di un controllo.

Forza maggiore

Ai sensi del Reg. (UE) 1306/2013 la “forza maggiore” e le “circostanze eccezionali” possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Altri casi possono essere riconosciuti come “forza maggiore” a condizione che siano stati notificati alla Commissione Europea.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo, secondo quanto previsto dal Regolamento UE nr. 640/2014 art. 4.

Nei casi riconosciuti di forza maggiore e circostanze eccezionali, il richiedente non è tenuto a restituire le somme già percepite e non si applica a suo carico alcuna sanzione.

PROCEDURE, CONTROLLI E SANZIONI

Le procedure per l'istruttoria delle domande – controlli amministrativi e controlli in loco, i sistemi di controllo e le sanzioni definite da APPAG con:

a) il MANUALE DELLE PROCEDURE DEI CONTROLLI E DELLE SANZIONI – SETTORE DELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI – PSR 2014-2020 disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it e

b) le LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI IN LOCO RELATIVI AGLI IMPEGNI PREVISTI DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE – SETTORE DELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Nel caso di mancato rispetto degli impegni previsti dal PSR 2014-2020 per ogni misura e operazione si applica quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale nr. 682 di data 5 maggio 2017 che fissa le direttive e le schede di applicazione dei Decreti ministeriali riguardanti le riduzioni ed esclusioni per le Misure connesse alla superficie e agli animali del PSR 2014-2020 .

Con l'Accordo di data 13 gennaio 2016, con atto Rep. N. 05/2015, prot. 663697/2015 – S151 sono definite le attività delegate da APPAG al Servizio Agricoltura.

CONDIZIONALITA'

Per quanto riguarda il regime di condizionalità si fa riferimento al DM 2490 del 25 gennaio 2017 in corso di recepimento. Le istruzioni inerenti i sistemi di controllo relativi ai criteri di condizionalità sono definite da APPAG. I controlli sul rispetto dei criteri di condizionalità sono di competenza di APPAG.

MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati ed i singoli beneficiari sono tenuti a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere documenti riguardanti il monitoraggio e la valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

INFORMAZIONI

E' possibile richiedere in ogni momento informazioni agli Uffici Agricoli Periferici e all'Ufficio Tecnico e per l'Agricoltura di Montagna. Il testo del PSR completo, la documentazione di approfondimento e la normativa di riferimento sono disponibili sul sito dell'Autorità di Gestione www.psr.provincia.tn.it.

TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) i servizi della Provincia Autonoma di Trento interessati si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto. I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative. Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali. Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile

al trattamento sono individuati, per quanto di propria competenza, dalle PA responsabili dei procedimenti.

TABELLA CULTURE CHE FORMANO LA SUPERFICIE FORAGGERE

CODICE COLTURA	DESCRIZIONE COLTURA
040-024-000	Superfici seminabili - BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA) DA FORAGGIO -
040-027-000	Superfici seminabili - CAROTA - DA FORAGGIO -
040-028-000	Superfici seminabili - CAVOLO - DA FORAGGIO -
040-030-053	Superfici seminabili - CICERCHIA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-045-053	Superfici seminabili - SPELTA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-046-053	Superfici seminabili - LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-046-054	Superfici seminabili - LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
040-051-054	Superfici seminabili - LUPOLINA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
040-051-154	Superfici seminabili - LUPOLINA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
040-053-053	Superfici seminabili - PANICO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-078-053	Superfici seminabili - SERRADELLA - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-079-013	Superfici seminabili - VECCE - DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
040-079-053	Superfici seminabili - VECCE - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-079-054	Superfici seminabili - VECCE - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
040-079-153	Superfici seminabili - VECCE - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
040-079-154	Superfici seminabili - VECCE - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
040-088-053	Superfici seminabili - VIGNA CINESE - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-091-000	Superfici seminabili - NAVONI RUTABAGA - DA FORAGGIO -
040-093-053	Superfici seminabili - TRITICALE - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-093-500	Superfici seminabili - TRITICALE - DA FORAGGIO - USO ENERGETICO
040-108-000	Superfici seminabili - GRANTURCO (MAIS) - INSILATO -
040-108-500	Superfici seminabili - GRANTURCO (MAIS) - INSILATO - USO ENERGETICO
040-109-000	Superfici seminabili - PANICO -
040-149-000	Superfici seminabili - SESAMO DA FORAGGIO -
040-152-013	Superfici seminabili - TRIFOGLIO - DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
040-152-053	Superfici seminabili - TRIFOGLIO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE

040-152-054	Superfici seminabili - TRIFOGLIO - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
040-152-153	Superfici seminabili - TRIFOGLIO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
040-152-154	Superfici seminabili - TRIFOGLIO - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
040-159-000	Superfici seminabili - VECCE -
040-159-013	Superfici seminabili - VECCE - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
040-159-030	Superfici seminabili - VECCE - ADONIS
040-215-000	Superfici seminabili - MOCO -
040-215-013	Superfici seminabili - MOCO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
040-244-000	Superfici seminabili - TRITORDEUM - INSILATO -
040-244-500	Superfici seminabili - TRITORDEUM - INSILATO - USO ENERGETICO
040-271-013	Superfici seminabili - VECCIA SATIVA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
040-271-053	Superfici seminabili - VECCIA SATIVA - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-271-054	Superfici seminabili - VECCIA SATIVA - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
040-271-153	Superfici seminabili - VECCIA SATIVA - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
040-271-154	Superfici seminabili - VECCIA SATIVA - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
040-272-013	Superfici seminabili - VECCIA VILLOSA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
040-272-053	Superfici seminabili - VECCIA VILLOSA - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-272-054	Superfici seminabili - VECCIA VILLOSA - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
040-272-153	Superfici seminabili - VECCIA VILLOSA - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
040-272-154	Superfici seminabili - VECCIA VILLOSA - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
040-336-051	Superfici seminabili - PRATO POLIFITA - AVVICENDATO - NON PERMANENTE
040-426-000	Superfici seminabili - TRITORDEUM - DA FORAGGIO -
040-426-500	Superfici seminabili - TRITORDEUM - DA FORAGGIO - USO ENERGETICO
040-533-000	Superfici seminabili - AVENA - DA GRANELLA -
040-533-500	Superfici seminabili - AVENA - DA GRANELLA - USO ENERGETICO
040-537-053	Superfici seminabili - AVENA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-537-500	Superfici seminabili - AVENA - DA FORAGGIO - USO ENERGETICO
040-562-013	Superfici seminabili - ERBA MEDICA - DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
040-562-054	Superfici seminabili - ERBA MEDICA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
040-562-154	Superfici seminabili - ERBA MEDICA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
040-575-013	Superfici seminabili - FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
040-575-053	Superfici seminabili - FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-575-153	Superfici seminabili - FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa

040-578-053	Superfici seminabili - FRUMENTO SEGALATO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-586-000	Superfici seminabili - GIRASOLE - DA FORAGGIO -
040-588-053	Superfici seminabili - GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-588-500	Superfici seminabili - GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA FORAGGIO - USO ENERGETICO
040-594-053	Superfici seminabili - GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-594-500	Superfici seminabili - GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO - USO ENERGETICO
040-599-053	Superfici seminabili - GRANO SARACENO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-599-500	Superfici seminabili - GRANO SARACENO - DA FORAGGIO - USO ENERGETICO
040-600-051	Superfici seminabili - PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE - AVVICENDATO - NON PERMANENTE
040-600-151	Superfici seminabili - PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE - AVVICENDATO - NON PERMANENTE - efa
040-604-053	Superfici seminabili - GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-604-500	Superfici seminabili - GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO - USO ENERGETICO
040-609-000	Superfici seminabili - LINO - DA FORAGGIO -
040-612-013	Superfici seminabili - LUPINELLA - DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
040-612-054	Superfici seminabili - LUPINELLA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
040-612-154	Superfici seminabili - LUPINELLA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
040-615-053	Superfici seminabili - LUPINO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-625-053	Superfici seminabili - MIGLIO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-651-053	Superfici seminabili - PISELLI - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-678-053	Superfici seminabili - SCAGLIOLA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-678-500	Superfici seminabili - SCAGLIOLA - DA FORAGGIO - USO ENERGETICO
040-684-053	Superfici seminabili - SEGALA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-684-500	Superfici seminabili - SEGALA - DA FORAGGIO - USO ENERGETICO
040-690-013	Superfici seminabili - SOIA - DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
040-690-053	Superfici seminabili - SOIA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-690-500	Superfici seminabili - SOIA - DA FORAGGIO - USO ENERGETICO
040-690-513	Superfici seminabili - SOIA - DA FORAGGIO - USO ENERGETICO-EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
040-693-053	Superfici seminabili - SORGO DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-693-500	Superfici seminabili - SORGO - DA FORAGGIO - USO ENERGETICO
040-694-000	Superfici seminabili - SORGO DA GRANELLA -
040-694-500	Superfici seminabili - SORGO DA GRANELLA - USO ENERGETICO
040-699-050	Superfici seminabili - ERBAIO MISTO - ANNUALE - NON PERMANENTE
040-700-051	Superfici seminabili - PRATO PASCOLO MISTO - AVVICENDATO - NON PERMANENTE

040-800-013	Superfici seminabili - ERBAIO DI LEGUMINOSE - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
040-800-050	Superfici seminabili - ERBAIO DI LEGUMINOSE - ANNUALE - NON PERMANENTE
040-800-150	Superfici seminabili - ERBAIO DI LEGUMINOSE - ANNUALE - NON PERMANENTE-efa
040-840-013	Superfici seminabili - SULLA - DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
040-840-053	Superfici seminabili - SULLA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-840-054	Superfici seminabili - SULLA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
040-840-153	Superfici seminabili - SULLA - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
040-840-154	Superfici seminabili - SULLA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
040-871-053	Superfici seminabili - ORZO - DA FORAGGIO - ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
040-871-500	Superfici seminabili - ORZO - DA FORAGGIO - USO ENERGETICO
040-897-050	Superfici seminabili - ERBAIO DI GRAMINACEE - ANNUALE - NON PERMANENTE
040-898-051	Superfici seminabili - PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE - AVVICENDATO - NON PERMANENTE
040-954-000	Superfici seminabili - CAVOLO RAPA - DA FORAGGIO -
080-046-055	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni) - LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
080-051-055	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni) - LUPOLINA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
080-079-055	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni) - VECCE - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
080-152-055	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni) - TRIFOGLIO - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
080-271-055	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni) - VECCIA SATIVA - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
080-272-055	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni) - VECCIA VILLOSA - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
080-336-052	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni) - PRATO POLIFITA - NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
080-562-055	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni) - ERBA MEDICA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
080-581-055	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni) - GINESTRINO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
080-600-052	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni) - PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE - NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE

080-612-055	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni) - LUPINELLA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
080-700-052	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni) - PRATO PASCOLO MISTO - NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
080-840-055	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni) - SULLA - DA FORAGGIO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
080-862-055	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni) - FIENO GRECO - PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
080-898-052	Prati e pascoli seminabili, esclusi i pascoli magri (superficie non avvicendata per almeno 5 anni) - PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE - NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
560-461-009	pascolo polifita (tipo alpeggi) - MOLINIETI - MOLINIA CAERULEA - PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE